

CXII.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Messaggio del presidente della Corte dei conti — votazione a scrutinio segreto — Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza — Discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte » (N. 220) — Su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la discussione si apre sul progetto approvato dalla Camera elettiva — È aperta la discussione generale — Parla il senatore Carle della minoranza dell'Ufficio centrale — Chiusura di votazione e nomina di scrutatori — Dietro preghiera del ministro dell'istruzione pubblica la seduta è sospesa — Si riprende la seduta — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Vitelleschi, Codronchi, presidente dell'Ufficio centrale e relatore, Odescalchi dell'Ufficio centrale, Carle della minoranza dell'Ufficio centrale ed il ministro dell'istruzione pubblica — Il senatore Codronchi presidente dell'Ufficio centrale e relatore, propone un emendamento all'art. 1 dell'Ufficio centrale, ed il senatore Guarneri un'aggiunta allo stesso articolo — La discussione generale è chiusa — Si approva l'art. 1 dell'Ufficio centrale con l'emendamento del senatore Codronchi, accettato dal ministro dell'istruzione pubblica — Senza discussione si approvano gli articoli 2 e 3 dell'Ufficio centrale — Il senatore Codronchi presidente dell'Ufficio centrale e relatore, propone un nuovo art. 4, che dopo osservazioni e proposte del senatore Finali e del ministro dell'istruzione pubblica, è approvato — Si dà lettura di un ordine del giorno dell'Ufficio centrale che è modificato ed approvato dal Senato dopo osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e dei senatori Vitelleschi, Codronchi presidente dell'Ufficio centrale e relatore, Barracco Giovanni e Faina Eugenio — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Avvertenza del presidente.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri della guerra, della pubblica istruzione, e degli affari esteri, *interim* della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 193. — Il Consiglio comunale di Eboli (Salerno) fa voti perchè sia modificato il disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario.

« 194. — Il Presidente della deputazione provinciale di Lecce comunica i voti formulati dal Comitato provinciale costituitosi allo scopo di studiare le cause della grave crisi che travaglia quella regione ed i provvedimenti necessari pel miglioramento economico di essa ».

Messaggio**del presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera del presidente della Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

«In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare alla E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

Il presidente

FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il direttore della Banca d'Italia della *Relazione agli azionisti per le operazioni dell'esercizio 1902 e gli atti dell'adunanza generale ordinaria degli azionisti tenuta in Roma il 28 marzo 1903*;

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico Ottomano del *Resoconto preliminare delle operazioni di quell'amministrazione a tutto il 13 marzo 1903*;

Il ministro della pubblica istruzione dei due primi fascicoli della *Riproduzione delle Pandette fiorentine*;

I prefetti delle provincie di Milano, Treviso, Como, Sassari e Teramo degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1902*;

Il ministro dei lavori pubblici delle seguenti pubblicazioni:

a) *Relazione della Commissione per lo studio delle questioni relative alla navigazione interna*;

b) *Relazione sull'esercizio delle tramvie italiane per l'anno 1900*;

Il sindaco di Firenze di due esemplari *fac-simile dell'Ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati il 23 dicembre 1870*;

Il ministro del tesoro della *Relazione generale del tesoro per l'esercizio 1901-902*;

I rettori delle R. Università di Siena, Camerino, Catania, Messina, Cagliari e Genova dei rispettivi *Annuari scolastici*;

Il signor barone Alberto Lumbroso del tomo I di una sua pubblicazione intitolata: *Mélanges Marengo*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni riguardanti gli annali di statistica:

a) *Statistica industriale*;

b) *Bilanci provinciali per l'anno 1899*;

Il direttore del R. Istituto di studi superiori in Firenze dell'*Annuario accademico 1902-1903* di quel R. Istituto e della pubblicazione intitolata: *I dati della esperienza psichica*;

Il Regio ispettore generale delle strade ferrate della *Pubblicazione relativa all'andamento dei porti mercantili*;

Il signor V. Bario dell'*Annuario delle assicurazioni in Italia*;

I sindaci di Roma, Firenze e Bergamo degli *Atti dei rispettivi Consigli comunali per l'anno 1902*;

Il direttore dell'Istituto storico italiano dell'opera intitolata: *Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino* (I e II volume);

Il senatore Frola di un volume pubblicato in occasione dell'inaugurazione del monumento a Galileo Ferraris in Torino ed intitolato: *Galileo Ferraris*;

Il direttore della R. Accademia di agricoltura di Torino degli *Annali* della stessa Accademia (volume 45°);

Il direttore della Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze del *Rendiconto 1902* di quella amministrazione;

Il rettore della R. Università degli studi in Perugia degli *Annali della Facoltà di giurisprudenza* (vol. I, fasc. I);

Il senatore Finali di una sua *Traduzione del Carme secolare di Quinto Orazio Flacco*;

Il capitano A. Olivieri San Giacomo delle seguenti sue pubblicazioni: *La vita nell'esercito*; *L'eroico amore*; *Le militesse*; *Il colonnello*; *Storie di caserma*; *I Richiamati*; *Gli schiavi bianchi*; *Il 101° fanteria*; *I Reali d'Italia*;

L'ingegnere Lorenzo Acquabona di un opuscolo intitolato: *La ventilazione nei fabbricati civili*.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori e per la nomina di un membro nella Commissione di finanze.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Fissazione di giorno
per lo svolgimento dell'interpellanza
del senatore Vitelleschi.**

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Se il Senato lo crede conveniente, potrei rispondere domani alla interpellanza rivoltami dall'onorevole Vitelleschi, circa l'attitudine che il Governo italiano ha preso e prenderà dopo gli avvenimenti di Serbia.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole senatore Vitelleschi se accetta che domani sia svolta la sua interpellanza.

VITELLESCHI. Accetto e ringrazio.

PRESIDENTE. Allora domani, in principio di seduta, si discuterà questa interpellanza.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 12 giugno 1902, n. 185 per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Interrogo l'onorevole ministro della pubblica istruzione, se consente che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto sia grande la deferenza mia verso l'Ufficio centrale, io rivolgo preghiera al Senato che la discussione si apra sul testo appro-

vato dalla Camera elettiva. Il progetto non è del Ministero, è d'iniziativa parlamentare; io l'accettai, e mi pare opportuno che io ora senta le ragioni, che saranno svolte durante la discussione contro il testo approvato dalla Camera, prima che io m'induca, se sarà del caso, ad accettare quelle modificazioni che il Senato, nella sua sapienza, troverà conveniente di proporre.

Quindi, prego l'onorevole presidente a volere aprire la discussione sul testo, che fu approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge venuto dalla Camera.

CODRONCHI, *presi ente dell'Ufficio centrale e relatore*. L'Ufficio centrale credeva che la discussione si aprisse sul progetto di legge che egli ha contrapposto a quello venuto dalla Camera, ma, per non perder tempo, l'Ufficio centrale si rassegnerà a che la discussione si apra sopra il progetto d'iniziativa parlamentare; vuol dire che i nostri articoli li proporremo tutti come emendamenti al progetto della Camera.

La discussione sarà più lunga, ma la colpa non è nostra.

PRESIDENTE. La discussione quindi si aprirà sul progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati; vuol dire che l'Ufficio centrale mantiene il suo controprogetto, e a tempo opportuno lo presenterà come emendamento al progetto votato dalla Camera.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 220).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La parola spetta al senatore Carle.

CARLE, *dell'Ufficio centrale*. Onorevoli colleghi. La dichiarazione fatta dall'onorevole ministro che la discussione debba aprirsi sul testo, quale venne dalla Camera dei deputati, mi mette nella necessità di esprimere le ragioni del mio dissenso dall'Ufficio centrale fin dalla discussione generale. Se si discuteva sul progetto, quale era stato proposto dall'Ufficio centrale, avrei potuto fare le mie osservazioni sopra ogni singolo articolo: ma dal momento che la questione viene ad essere portata in più largo

campo, io debbo di necessità fare queste osservazioni in via più larga ed estesa e dire, fin da ora, le ragioni che mi hanno indotto a dissentire, con mio rincrescimento, dall'Ufficio centrale.

Devo notare, anzitutto, che il presente disegno di legge sarebbe stato intitolato: « Modificazioni della legge 12 giugno 1902 per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Io credo che forse il progetto, nell'intenzione di quelli che l'avevano proposto davanti alla Camera dei deputati, dovesse essere veramente una legge di modificazione, ma dal momento che l'onorevole ministro ebbe a dichiarare, come del resto aveva affermato nel Senato, che egli non intendeva di toccare in nulla la sostanza della legge del 12 giugno 1892 cercò di difendere strenuamente la legge che con tanto entusiasmo e concordia fu votata da questo Senato, credo che veramente il titolo stesso del disegno di legge non corrisponda più al suo vero contenuto. Qui non si tratta di modificare la legge del 12 giugno 1892; si tratta unicamente di provvedimenti transitori per rendere possibile l'esecuzione di questa legge.

Con ciò non intendo fare questione di parole perchè è mia intenzione di far questione di sostanza, e quindi non propongo punto di modificare il titolo della legge; bastandomi aver indicato quale sia il vero intento della medesima.

Pur troppo la legge del 12 giugno 1902, della quale il Senato può dire *pars magna fui*, non è sempre stata interpretata nel suo vero senso.

Si ritenne da molti che questa legge avesse portata minore di quello che essa veramente ha; non si vide che con essa, in via di massima, se si vuole, si è risolta una delle più gravi questioni, quella cioè del passaggio da una legislazione disforme, preparata da Governi assoluti, ad una legislazione unica, uniforme e liberale, quale poteva convenire a uno Stato veramente liberale, quale è lo Stato italiano. Così pure non si vide abbastanza che quella legge si è proposto l'altissimo intento di conciliare due cose, che prima quasi si ritenevano inconciliabili: cioè da una parte il diritto dello Stato a salvaguardare il suo patrimonio artistico e storico, dall'altra il rispetto al diritto della proprietà privata, anche nelle cose d'arte e di antichità.

Non si vide da ultimo che quella legge da una parte rendeva possibile quel libero commercio degli oggetti d'arte e di antichità nei debiti confini, che prima esercitavasi in via clandestina e come di contrabbando, dall'altra tendeva ad impedire l'esportazione dallo Stato di quegli oggetti che hanno tale valore da costituire in certo modo parte del patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Si comprende quindi che, di fronte a questo altissimo intento, in questo Senato siano scomparse le divergenze; si intende che io stesso come minoranza mi sia contentato di ciò che sono riuscito ad ottenere dalla maggioranza dell'Ufficio centrale; si intende infine, che quelli che pur avevano idee in diverso senso, abbiano tuttavia votato una legge la quale aveva un alto intento nazionale, e che era stata ricordata nel discorso della Corona, come legge di carattere veramente nazionale, la quale poi riuscì ad essere stata votata con mirabile concordia dopo cinquant'anni almeno di dibattiti e di progetti, che non avevano potuto approdare.

Senonchè naturalmente non era facile venire senz'altro all'attuazione di una legge di questo genere; si trattava di passare ad una legislazione uniforme e di carattere compiutamente diverso, da legislazioni disformi, delle quali talune impedivano ogni esportazione e talune altre la consentivano soverchia ad una legge uniforme; conveniva per ottenere codesto effetto compiere un lavoro assai difficile di preparazione perchè erano nuove le questioni che si presentavano. Anzitutto si trattava di formare un catalogo. Noti il Senato che questo catalogo, di cui nell'art 23 della legge, se lo si vuole estendere a tutte le opere d'arte, sia che appartengano allo Stato sia che appartengano ai comuni o agli enti morali o ai privati, è un'opera veramente immane, che nessuno poteva lusingarsi che potesse essere compiuta nel termine di un anno. Che se trattasi anche, come vorrebbe l'Ufficio centrale, di contentarsi perciò di un catalogo, qual'è quello preveduto dall'ultimo capoverso dall'art. 23 della legge, ossia di un catalogo delle opere di sommo pregio di proprietà privata, anche questo è pur sempre un lavoro grande, difficile, delicato, che non poteva essere così facilmente compiuto.

Si trattava inoltre di fare un regolamento di

grande importanza per l'esecuzione di una legge del tutto nuova, regolamento che il Senato stesso aveva creduto di richiedere che dovesse essere approvato con decreto Reale e sentito il Consiglio di Stato, inquantochè in tutte quelle difficili questioni, che potevano sorgere tra privati e Stato, il Consiglio di Stato nel magistero della legge del 1902 era in certo modo chiamato a dirimere le controversie. Orbene, un regolamento, il quale comprende tutta la materia artistica e provvede agli scavi e alla esportazione, al commercio degli oggetti d'arte, di antichità alle notificazioni, ai cataloghi di varia natura, all'esercizio del diritto di prelazione, alle penali, non poteva naturalmente essere compiuto in un anno.

V'era infine l'altra necessità, su cui si è molto insistito, quella di avere un fondo per potere esercitare il diritto di prelazione. A questo riguardo mi incresce dover notare che talvolta si volle quasi ritenere, che l'essenza della legge consistesse esclusivamente in questo fondo, e che qui la questione stesse tutta nel trovare il danaro per pagare i capolavori d'arte e di antichità a quel prezzo che fosse imposto dalla domanda di essi talvolta artificiale che viene dall'estero.

Io ammetto che la legge per essere eseguita ha bisogno di questo fondo; ma ritengo che lo scopo della medesima sia molto più elevato. A mio avviso non conviene unicamente ridurre la questione della esecuzione di questa legge ad una questione di denaro, inquantochè prima del diritto di prelazione conviene fare il catalogo, il regolamento, conoscere veramente quali siano gli oggetti di sommo pregio, che a qualunque costo debbono essere conservati, ed anche quelli di prezzo minore, che è tuttavia desiderabile che restino nel paese acciò esso possa continuare a richiamare fra noi gli studiosi d'arte e di antichità di tutti i paesi.

Conviene insomma essere preparati a conciliare una quantità di diritti, che non sono facilmente conciliabili tra loro, senza essere costretti e fare tali sacrifici di danaro che fossero incomportabili per le condizioni finanziarie del nostro paese. È stato questo strombazzare troppo, che qui era questione soltanto di danaro e null'altro che di averne in pronto la maggior quantità possibile per soddisfare, come se ciò fosse possibile, le bramose voglie di tutti gli speculatori, che

ha potuto far credere o almeno far dire a taluni, che certo non sono favorevoli alla presente legge, che questa, quale è stata fatta, avrebbe soprattutto lo scopo di mettere in certo modo lo Stato nella necessità di dover comprare ad un tratto tutti i capolavori d'arte che potrebbero essere esportati, ponendolo quasi in concorrenza coi miliardari dell'America, disposti a pagare un oggetto d'arte e di antichità a qualsiasi prezzo, pur di poterlo ottenere.

Ricorderò, a questo proposito che nel contro progetto da me presentato come minoranza io aveva fatto delle proposte intese ad impedire il rialzo artificiale del prezzo degli oggetti di arte. Queste proposte non furono tutte adottate, ma ne furono approvate alcune, le quali, a parer mio, impediscono che questa speculazione, che io non oserei qualificare, possa essere compiuta, e che lo Stato nostro nella sua povertà possa esser in gara coi miliardari e sia lasciato in certo modo alla discrezione ed alla mercede di persone che per guadagnare sopra un oggetto d'arte dimenticano quasi di essere cittadini italiani.

In questo stato di cose, di fronte al lavoro enorme di preparazione che richiedeva l'attuazione della nuova legge, io in verità non avrei il coraggio di far colpa al Ministero ed all'amministrazione di non averlo potuto compiere tutto in un anno. Io non voglio qui difendere l'amministrazione, ma debbo però dire che questa ha fatto quanto ha potuto nella brevità di tempo e colle strettezze nei mezzi di cui poteva disporre.

Per quello che si riferisce al catalogo, questo, se non compiuto, è almeno preparato per quanto riguarda gli oggetti di sommo pregio della proprietà privata, come lo dimostra l'offerta fatta di dover pubblicare questo catalogo per il 31 dicembre del corrente anno. Per quello che riguarda il regolamento, consta a me che questo è preparato, e che sta per essere sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, come dispone la legge.

Quanto ai fondi, questa è stata certo la parte più deficiente; ma conviene tener conto delle condizioni speciali delle nostre finanze, ove il pensiero del necessario e dell'urgente costringe a rinviare tutto ciò che si possa ritenere di necessità ed urgenza minore. Conviene anche ricordare che, allorquando vi fu l'interpellanza

Codronchi del 4 giugno, il ministro del tesoro, per quanto restio, ha finito per riconoscere che questo fondo per gli acquisti artistici sarebbe costituito, e che anche a questa parte della legge si sarebbe provveduto.

È evidente quindi che nel termine di un anno qualsiasi amministrazione, diretta anche da un superuomo, non avrebbe potuto bastare alla preparazione di ciò che era necessario per rendere possibile l'attuazione della nuova legge. Nè questa è per me convinzione di oggi; è convinzione anzi molto antica: tanto è vero che in quel mio controprogetto per quanto modesto, in cui avevo studiato la legge del 12 giugno 1902 per mio conto, all'art. 34 proponevo che la proroga delle leggi vigenti, restrittive riguardo alla esportazione, fosse estesa a due anni in quanto che ritenevo impossibile il compiere prima questo lavoro. Nella mia relazione infatti della minoranza, pag. 26, ho scritto fin d'allora le seguenti parole:

« Solo importa qui preoccuparsi della circostanza, che col nuovo disegno di legge, quale sarebbe ora formulato, mentre si assicura la tutela dello Stato sul patrimonio artistico, storico ed archeologico della nazione, si inaugura anche un regime di libertà per quegli oggetti d'arte e di antichità, che non si ritengono avere un pregio singolare o artistico o storico, e che questa transizione, mentre non può essere pericolosa, finchè trattasi di libera disposizione nell'interno dello Stato, potrebbe invece presentare dei gravi pericoli, allorchè trattasi dell'esportazione all'estero.

« Questo pericolo è gravissimo di fronte al numero stragrande di speculatori sugli oggetti di arte antica e moderna, i quali, dimentichi pur troppo di ogni patriottismo, cercherebbero certo di approfittarsi delle agevolzze date da questa legge, per fare emigrare all'estero quei pochi capolavori, che possono ancora essere disponibili nel nostro paese, prima che le Commissioni abbiano potuto dare il loro giudizio sui medesimi e prima che i cataloghi ufficiali ne contengano la descrizione esatta e particolareggiata. È questa la ragione, per cui il referente tiene opportuno di aggiungere all'art. 34, corrispondente all'articolo 31 del progetto ministeriale, un comma, secondo cui per due anni dalla pubblicazione di questa legge si mantengano ancora in vigore, oltre le cautele intro-

dotte dalla nuova legge, anche quelle misure restrittive, che furono introdotte dalle leggi attuali delle diverse regioni, che erano prima in vigore, ma solo per quella parte che si riferisce alla esportazione degli oggetti d'arte e di antichità. Se è bene che si accordi senz'altro la libera circolazione interna, la quale, emancipandoci del commercio occulto e clandestino di ciò che vi ha di più prezioso per il nostro paese, ci potrebbe render possibile di conoscere tesori per ora ignorati, sarebbe davvero pericoloso di aprire senz'altro la strada all'esportazione all'estero; perchè in tal caso tutti gli oggetti ora ignorati, approfittando delle nuove agevolzze, tenderebbero senz'altro ad uscirne. È questa una disposizione transitoria, che non può riuscire dannosa a nessuno, perchè non aggrava lo stato attuale, ed è limitata ad un biennio, e può intanto servire qual mezzo per impedire ogni abuso a coloro, che vorrebbero servirsi a scopo di speculazione, di quelle nuove libertà che sono loro concesse ». (Relaz. Carle per la minoranza, pag. 26).

L'onor. Finali colla grande autorità, che gli compete, mise allora in evidenza la opportunità della proposta e ridusse il tempo ad un anno: di ciò io lo ringrazio, ma è evidente che quell'anno poteva servire ad iniziare i lavori, ma certo non poteva bastare per compierli.

Ecco quindi che per necessità di cose, per fatalità, come ebbe a dire l'onor. Bernabei, noi siamo venuti alla difficoltà, già prima preveduta, di avere una legge che ritengo giusta, equanime, imparziale, liberale, senza essere in grado di poterla attuare, in quanto che non abbiamo nè il catalogo, nè il regolamento, nè i fondi indispensabili per l'attuazione stessa.

In questa condizione di cose si dovrà egli, come alcuni hanno creduto, tornare alle antiche leggi restrittive prorogandole un'altra volta? Questa era stata la prima idea dei deputati, che han presa l'iniziativa di questa legge, e dobbiamo al ministro di non averla accettata. Egli non ha creduto di accettarla; e fu bene in quanto che, se quelle leggi non erano e non potevano essere eseguibili nel tempo in cui erano in vigore e se, per la stessa loro severità soverchia, non poterono impedire certe gravissime iatture al nostro patrimonio artistico, non potevano certo essere efficaci per l'avvenire, dopo essere state dichiarate decadute dalla nuova legge per la

loro inopportunità, per la loro disformità nelle varie regioni per essere ispirate a principi di altri governi, e ad altri sistemi, che non possono più convenire ad un Governo civile come il nostro. Il richiamare in vigore quelle leggi per un anno o per due, non avrebbe potuto innestare in leggi ormai cadute senza rimpianto una vitalità, che esse non potevano più avere.

Provvedimenti tuttavia ci volevano, in quanto che, quando si tratta di passare da un sistema restrittivo, quale è per esempio quello dell'editto Pacca per le regioni pontificie, ad un sistema di piena libertà, se non si era del tutto preparati ad applicare il nuovo sistema, è evidente che la nuova legge, per quanto buona, costituiva un grande pericolo. E questo pericolo fu sentito; e dobbiamo essere grati a coloro, che richiamarono l'attenzione del Governo sul medesimo ed al Governo di aver prestato orecchio a quella voce di allarme.

A questo proposito invoco volentieri l'autorità del senatore Vitelleschi. Il Senato ricorderà, che il 4 corrente giugno l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, senatore Codronchi, muoveva a questo riguardo una interpellanza all'onorevole ministro della pubblica istruzione. In quella occasione il senatore Vitelleschi, ancorchè giunto in ritardo, volle fare una dichiarazione e la dichiarazione fu in questo senso: « Io sono stato sempre, disse l'onorevole Vitelleschi, per la maggiore libertà, ma è fatta in questa materia una condizione speciale per l'Italia. Quando essa fosse privata del suo patrimonio artistico ne avrebbe grande iattura. Malgrado le mie convinzioni liberiste, credo che sia il caso di fare delle riserve. Divido per il resto l'opinione dell'interpellante, ma non posso non raccomandare al Governo di prendere *provvedimenti e tali* che non servano soltanto a mandare a lungo le cose ma a preparare una conclusione, e che nel più breve tempo sia intanto preparato il catalogo che deve essere la base di questi provvedimenti » (V. Atti del Senato, seduta 4 giugno 1903).

VITELLESCHI. Domando la parola.

CARLE. ...Io ammiro sovente l'onor. Vitelleschi, sebbene non sia sempre d'accordo con lui; ma questa volta l'ho applaudito di cuore perchè ho visto che aveva comune con lui un grande ideale, quello cioè di conservare a qualunque costo il patrimonio artistico e storico del

nostro paese, e di adottare per ciò i provvedimenti che fossero imposte dalla necessità...

CODRONCHI, *relatore*. Ma non violando la libertà.

CARLE. ...Questo lo vedremo poi. Questi provvedimenti furono provocati in certo modo dalla opinione pubblica.

Saranno esagerate le notizie diffuse; ma tutti credevano, che entrando in vigore la nuova legge senza essere preparati, oggetti altamente preziosi, che forse si possono ancora ignorare in un paese dove vi ha tanta ricchezza artistica, potessero uscire dal paese. Quindi una proposta ci voleva e questa fu fatta, come dico, nel senso di prorogare l'impero della legge restrittive anteriori, ma fu poi avviata dal ministro in quella via, che trovasi adottata nel progetto di legge quale ci viene dalla Camera dei deputati.

Orbene ritengo che le proposte dell'Ufficio centrale relativamente a questo progetto (sebbene il relatore dica che l'Ufficio centrale accetta in qualche parte le disposizioni del disegno di legge venuto dalla Camera dei deputati) in realtà finiscano col respingere la sostanza di esso. Cercherò di provarlo mediante un breve paragone tra le disposizioni della legge, quale viene dalla Camera dei deputati, e quelle che si intenderebbe di sostituirvi dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Il disegno di legge, che potrebbe anche essere chiamata leggina, malgrado la sua grande importanza, si compone di quattro articoli, ma la sostanza di esso consiste certamente nei due primi articoli e nell'ultimo, il quale dà efficacia immediata alla legge stessa qualora venga approvata.

Orbene, l'art. 1 del disegno di legge quale ci viene dalla Camera dei deputati, dice così:

Art. 1.

« Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge è vietata l'esportazione all'estero di qualunque oggetto antico proveniente da scavo ».

Io farò notare a questo riguardo che alcuni si sono spaventati di questo fatto, cioè che qui sembra assolutamente proibita qualsiasi esportazione di oggetti provenienti da scavo.

Convieni però aver presente che questa disposizione del disegno di legge deve essere coordinata con la legge del 12 giugno 1902.

Ora questa legge non pretende già che tutto debba essere conservato, ma estende la tutela dello Stato unicamente agli oggetti che abbiano pregio d'arte e di antichità (art. 1), nè il nuovo disegno di legge vuol derogare in qualsiasi modo a quello che è il concetto fondamentale, sopra cui poggia tutta la legge del 12 giugno 1902, ma vuole solo renderne possibile l'attuazione.

Quindi allorché si dice, che è vietata la esportazione di qualunque oggetto antico, evidentemente, per darvi il vero significato, conviene intendere che si tratti di quegli oggetti che abbiano pregio di arte e di antichità; sarebbe un assurdo attenersi qui ad un'interpretazione troppo letterale, che trasformerebbe la nuova legge in una specie di *embargo* di qualsiasi oggetto proveniente da scavo.

Orbene, vediamo in qual modo questo articolo è trasformato dall'Ufficio centrale.

Art. 1.

« Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge è vietata l'esportazione all'estero degli oggetti antichi provenienti da scavo, che siano di *sommo pregio per la storia e per l'arte* ».

Non occorre che io dica a voi, onorevoli senatori, che da uno scavo recente bene spesso escono oggetti, che danno luogo a discussione gravissima circa la data e l'importanza dei medesimi.

Qui si vuole invece che coloro i quali sono incaricati di sorvegliare questa esportazione debbono essere subito in grado di giudicare se gli oggetti sieno di *sommo pregio*.

Aggiungo, che, per valutare il pregio degli oggetti provenienti da scavo, conviene attenersi a criterio diverso da quello che si può adoperare nell'apprezzamento del pregio prettamente artistico.

Gli oggetti storici archeologici provenienti da scavi fatti nel nostro suolo, come si è notato del resto anche alla Camera dei deputati dall'onor. Guicciardini e da altri, non possono essere parificati agli oggetti artistici. L'arte, fino ad un certo punto, ha ed avrà sempre un carattere universale, quando giunge all'altezza ed alla perfezione a cui giunse un tempo in Italia, e quindi si comprende che riguardo alla medesima si possa richiedere il *sommo pregio*

per impedire in modo assoluto l'esportazione di un oggetto d'arte.

Gli oggetti invece scavati nel nostro suolo sono parte della nostra storia e certo non si può negare allo Stato il diritto e il dovere di cercare di ritenerli, nel confine del nostro territorio, quando essi completano in certo modo la nostra storia stessa, anche quando non riuniscano del tutto quella condizione del *sommo pregio* che la legge del 12 giugno 1902 ha adoperato soprattutto per gli oggetti d'arte, che ancora trovavansi in mano di privati per poterne impedire l'esportazione.

Conviene aver presente questo che l'espressione *sommo pregio* è la più alta che noi possiamo adoperare per significare un alto valore; è l'espressione che gli antichi applicavano al sommo Giove e che noi applichiamo ad un altro potere anche esso rispettabile.

Ora se noi usiamo questa espressione, io credo, me lo perdonino l'onorevole ministro della pubblica istruzione e il relatore dell'Ufficio centrale, anch'esso ex-ministro, che il *sommo pregio* delle arti e delle antichità possa correre quel pericolo che corre la *giusta e meritata fama e celebrità* dell'art. 69 della legge Casati e che la necessità delle cose conduca a porre fra cose di *sommo pregio* cose, che veramente non sarebbero tali, al modo stesso che coll'art. 69 della legge Casati si considerano come *celebrità* quelle che veramente non sono tali nel vero significato della parola. Pur troppo nel nostro mondo possono esservi celebrità senza valore, come possono anche esservi veri e sostanziali valori senza celebrità.

Ora è bene, quando si fa una legge, dare alle parole il loro vero significato: sarebbe stato a desiderarsi che l'Ufficio centrale avesse adoperato un'altra parola, che avesse parlato di oggetti di una certa importanza, ma in verità l'accennare proprio unicamente agli oggetti di *sommo pregio* e obbligare senz'altro i delegati, che debbono giudicare così su due piedi su questa qualità dell'oggetto, accordando loro di vietare l'esportazione solo quando ravvisino nell'oggetto questo *sommo pregio*, è proprio un facilitare soverchiamente l'esportazione fino al punto da farla diventare pericolosa.

Se non che si dice: se voi usate un'altra espressione sarà impedito il commercio degli oggetti di arte ed antichità.

Ma tutti sanno che certamente non è intenzione del legislatore e dello Stato italiano di conservare i cocci.

Di monte Testaccio ne abbiamo uno e non è il caso di costruirne un altro.

Ma se questi cocci possono essere preziosi per un altro paese, li prenda e li paghi: ma intanto non è giusto che quando si tratta di oggetti, che hanno un rilevante pregio, storico od artistico, anche senza essere veramente sommo, possano senz'altro essere esportati, ed esportati, notate bene, ancorchè sono usciti allora allora dal sottosuolo, e furono trovati da un proprietario, il quale ignorava la loro esistenza.

Con ciò noi verremmo a riconoscere al proprietario un diritto assoluto, esclusivo su tutto ciò che esso trova nel sottosuolo, mentre nella legge del 1902 è riconosciuta anche allo Stato una parte sulla proprietà degli oggetti, che vengono ad essere scoperti nello scavo, siano essi o non di sommo pregio (art. 16 legge 12 giugno 1902).

L'espressione quindi di *sommo pregio* applicata qui dall'Ufficio centrale è esagerata, pericolosa, contraria allo spirito stesso della legge, che pur si vuole conservare intera, poichè questa applica il criterio del *sommo pregio* non già all'oggetto proveniente da scavo recente, ma bensì agli oggetti d'arte e di antichità, la cui possessione per parte di un privato e il cui sommo pregio è pressochè notorio (art. 5, 6 e 8 della legge 12 giugno 1903).

Oltre a ciò, l'Ufficio centrale deve anche notare che per ora non si tratta di venire all'attuazione rigorosa della legge 12 giugno 1902: ma trattasi soltanto di quei provvedimenti transitori, che sono indispensabili acciò l'attuazione della stessa non costituisca un grave pericolo per lo Stato.

Se noi avessimo fin d'ora un criterio certo per distinguere tra gli oggetti di sommo pregio e gli altri, che non son tali; se avessimo un catalogo, un regolamento, Commissioni competenti apposite, io capirei che questo criterio del *sommo pregio* se non agli oggetti di scavi, per le ragioni che ho detto, potrebbe già in parte essere applicato agli altri oggetti di arte, che formano oggetto di proprietà privata; ma dal momento che i mezzi per fare questo giudizio non l'abbiamo ancora, dal momento che dob-

biamo ancora molto lavorare per averlo, il volere fin d'ora applicare la legge nel suo massimo rigore non è più un fare dei provvedimenti transitori, è applicarla ciecamente, a qualunque costo, col pericolo che siano esportate dallo Stato oggetti di insigne, di sommo pregio, che possono essere veramente tali, ancorchè non ne abbiano forse le apparenze.

Veniamo all'articolo secondo. Nell'articolo secondo non si tratta più degli oggetti di *sommo pregio*, ma si tratta degli oggetti che non siano di sommo pregio, il che però vuol sempre dire che certamente un pregio debbono averlo. Or bene, l'Ufficio centrale ammette che di questi oggetti possa anche vietarsi l'esportazione, ma aggiunge: « ciascuno dei delegati potrà opporsi all'esportazione di oggetti non compresi nel catalogo, nei quali essi ravvisano un sommo pregio storico ed artistico ». Abbiamo di nuovo qui il veto per l'esportazione, unicamente limitato agli oggetti di sommo pregio. Evidentemente non è più la proposta, quale veniva dalla Camera dei deputati, inquantochè si capisce benissimo che, quanto agli oggetti di sommo pregio o per notificazione o altrimenti si possono fermare; ma l'articolo secondo riguardava appunto gli oggetti di non sommo pregio e che tuttavia, nella incertezza della prima applicazione della legge, era conveniente di arrestare nello stato allorchè si volesse esportarli.

Quindi anche questo articolo, a mio avviso, può condurre a conseguenze pericolose. Non è serio attribuire senz'altro a due delegati, di cui uno delegato dalla Giunta comunale, di giudicare *illico et immediate* del sommo pregio artistico e storico di oggetti, intorno a cui si può sempre discutere accordando, a chi vuole esportarli, il diritto di opporsi a questo giudizio, col sostenere che l'oggetto non abbia quel sommo pregio che si vorrebbe in esso ravvisare.

Non capisco che mentre lo Stato esercita un diritto di sacrosanta e indiscutibile tutela, si voglia in certo modo imporgli di esporsi al pericolo di liti che non sarebbero così facilmente risolte.

Concludo quindi che, per quanto si riferisce agli articoli 1 e 2, per quanto riconosca che il disegno di legge sia stato molto affrettato e che, quale fu preparato alla Camera, potrebbe dar luogo a qualche osservazione ed anche

modificazione, che si potrebbe facilmente e giustamente introdurre quando avessimo il tempo e l'agio per poterlo fare, esso però nella formola adottata dalla Camera dei deputati, è sempre da preferirsi alla formola adottata dall'Ufficio centrale, che, per lo spirito a cui s'informa e pei vocaboli adoperati, è veramente piena di pericoli e potrà dar luogo a sorprese, che potrebbero poi riuscire dolorose all'opinione pubblica ed allo Stato.

Per queste ragioni ho finito per convincermi che nelle condizioni di fatto, in cui ci troviamo, sarebbe opportuno accettare la legge, quale è stata proposta dalla Camera dei deputati. Non è perfetta, è vero, ma non implica inconvenienti gravi; non impedisce quel commercio d'arti e di antichità che si vuole tutelare in quanto che essa qui evidentemente parla solo di oggetti, che abbiano pregio di antichità e di arte e non potrà mai essere interpretata in altro senso, il che sarebbe irragionevole ed assurdo.

Se l'Ufficio centrale desidera veramente che qualche provvedimento realmente efficace si prenda, come esso ha dichiarato ed io lo credo, conviene naturalmente che questo provvedimento possa essere tale da accogliersi nell'altro ramo del Parlamento, e quindi non essere affatto disforme dai criteri, a cui questo si è ispirato.

Noi di una legge di questa specie, presentata all'ultimo momento, dobbiamo naturalmente preoccuparci anche per le difficoltà che possono esservi nel farla approvare nell'altro ramo del Parlamento.

Non sarebbe il conflitto come tale che mi increscerebbe; ma io mi preoccupo di questo, cioè, che la legge scade il 28 del corrente mese; e che per quel giorno qualche cosa deve esservi, che possa essere veramente utile ed efficace per salvarci da un pericolo, che tutti riconoscono colla maggioranza stessa dell'Ufficio centrale.

Parmi che qui un sentimento di riguardo all'altro ramo del Parlamento non è solo imposto da quella cortesia a cui non si viene mai meno, ma è perfino doveroso.

Non si può dimenticare a questo riguardo, che la Camera dei deputati ha riconosciuta la bontà del lavoro, che era stato compiuto dal Senato, in quanto che, per quanto si trattasse

di legge gravissima, per quanto le idee, che forse prevalevano nella Camera dei deputati fossero forse diverse, tuttavia la medesima ha accettato la legge con una buona votazione e senza alcuna modificazione.

Dopo questo fatto noi che ci troviamo di fronte a questi brevi articoli, i quali non hanno che una efficacia provvisoria, unicamente ristretta a due anni, e che non possono essere interpretati che con quella larghezza di vedute con cui deve interpretarli un Governo civile quale è il nostro, dobbiamo anche rinunciare alla tentazione di introdurre modificazioni negli articoli, tanto più se esse siano tali da guastare l'armonia della legge e renderne difficile l'approvazione dall'altro ramo del Parlamento.

Ciò non mi parrebbe nè opportuno, nè conveniente, e quindi, dal momento che le modificazioni che si potrebbero introdurre sarebbero di poco peso, e non certamente quelle troppo gravi, proposte dall'Ufficio centrale, così, pur riconoscendo che imperfezioni vi sono nella legge quale ci viene dalla Camera, siccome però tali imperfezioni non sono tali che debbano indurci a modificarla e a rimandarla un'altra volta all'altro ramo del Parlamento, sarei d'avviso che nella strettezza del tempo che abbiamo davanti a noi, il miglior mezzo sia quello di approvarla tale quale, quasi esperimento, che debba farsi per i due anni di transizione dalle leggi antiche alla legge nuova.

Vi era tuttavia, lo ammetto, un motivo il quale mi avrebbe distolto da sostenere senz'altro costoso assunto di approvare la legge quale era stata votata dalla Camera e questo motivo consisteva nell'art. 4.

L'art. 3, in sè medesimo, non ha nessuna importanza, è una dichiarazione platonica, una dichiarazione in certo qual modo, che soddisfa coloro i quali ritenevano che la legge del 12 giugno 1902 non fosse sufficiente garanzia del patrimonio archeologico.

L'art. 4 dice così: « La presente legge sarà pubblicata il giorno stesso della sua promulgazione ». Leggendolo, non l'ho capito, inquantochè c'è il primo articolo del titolo preliminare del Codice, il quale dice che le leggi non vanno in vigore che il decimoquinto giorno dopo che siano state pubblicate, salvo che vi sia una espressa disposizione al riguardo. Ma ora ho creduto mio debito di tornare all'esame della

legge, quale fu votata alla Camera dei deputati, ed ho riconosciuto che la dizione dell'articolo 4 del Progetto ministeriale è stato un puro e semplice errore di scritturazione, inquantochè nella seduta del 10 giugno prossimo passato, il ministro che ha formulato questo articolo aveva detto: « la presente legge sarà applicata il giorno stesso della sua promulgazione ». Invece qualche disattento ha scritto pubblicata, e quindi ne è uscito tutto questo articolo che, a prima giunta, non si comprendeva e che aveva indotto l'Ufficio centrale a sostituire un'altra dizione.

Io credo che naturalmente noi dobbiamo rispettare tutto quello che si fa nell'altra Camera, ma quando un errore ha carattere di errore materiale io credo che certamente questo non possa essere causa per cui la legge debba essere, in certo modo, rimandata alla Camera unicamente per rettificare questo errore. In questo stato di cose, dal momento che noi ci troviamo di fronte all'immediata esecuzione, per cui se volessimo ritardarla, dovremo prendere certe disposizioni, che quasi hanno carattere di catenaccio e che hanno ad ogni modo carattere odioso, io crederei che apprezzando, come deve essere apprezzata la legge, venuta dalla Camera dei deputati noi dovremmo accettarla quale è stata proposta, e quindi potremmo senz'altro, approvarla senza modificazione, seguendo l'esempio di ciò che la Camera ha fatto quanto alla legge di maggior momento del 12 giugno 1902.

Ci saranno è vero coloro, che faranno la voce grossa contro di noi, mentre ora ci riconoscono tutti i meriti, perchè sperano che facciamo a modo loro. Anche io ho visto con l'Ufficio centrale una quantità di memoriali, anche ben scritti, anche fatti da avvocati, anche un po' troppo adulatori per noi mentre sono poco rispettosi con altri, coi quali dobbiamo qui sentirci solidali, nella formazione della legge; ma sono lieto di constatare che davvero quei memoriali sono fondati tutti su una falsa interpretazione del disegno di legge stessa, inquantochè ritennero proprio che i proponenti ed il disegno di legge volessero impedire qualsiasi esportazione degli oggetti d'arte e di antichità ed anche qualunque commercio di oggetti d'arte, i quali non abbiano un rilevante pregio, mentre credo di aver dimostrato che questo non è e

non può essere l'intento nè dei proponenti, nè della legge 12 giugno 1902, ed anche di questo disegno di legge che deve preparare il terreno alla sua attuazione. Quando la legge dovesse avere veramente quel significato, anche io sarei concorde nel dichiararla irragionevole ed assurda, e non potrei a meno di condannarla; perchè non vorrei concorrere col mio voto a disfare oggi ciò che noi abbiamo creduto e crediamo ancora di aver fatto sapientemente ieri.

L'intento della legge è quello unicamente che, siccome ora non siamo in condizioni di separare ciò che è sommo pregio da ciò che non è tale così ora noi non dobbiamo legarci le mani troppo strettamente con questo sommo pregio, che sarà buono a suo tempo, ma che per ora sarebbe prematuro, non avendo in pronto i mezzi per risolvere le questioni che vi si riferiscono. Con essa si vuol avere due anni, e certo non sono troppi, per fare questo lavoro preparatorio necessario per l'applicazione piena della legge, durante i quali è giusto che si mettano cautele maggiori all'esportazione sia degli oggetti di scavo, sia degli oggetti di arte, acciò sotto parvenza modesta non escano gli oggetti di valore veramente insigni, od anche solo di pregio rilevante.

Se ci saranno oggetti, che non abbiano una importanza storica ed artistica, nessuno vuole impedire loro che se ne vadano e il commercio potrà mantenersi; ma se ci saranno oggetti ai quali non si può applicare il sommo pregio, ma il rilevante pregio, allora siano per il momento trattenuti.

Le condizioni nostre finanziarie potranno migliorare, potremo sentire la convenienza di conservare certi oggetti ora scavati, che potranno essere preziosi per la nostra storia, mentre invece se noi adottiamo il progetto dell'Ufficio centrale, quale fu formulato, veniamo in certo modo a concedere che tutto si esporti eccetto ciò che è bollato di sommo pregio, mentre nel fatto non si hanno questi elementi per poterlo verificare.

Quindi pregherei l'Ufficio centrale che volesse accettare il progetto di legge quantunque tema che sarà forse la mia preghiera inutile.

CODRONCHI, *relatore*. È naturale.

CARLE. Io credevo però che questa preghiera potesse valere in quanto che io chiederei ciò che altra volta ho fatto con l'Ufficio centrale

stesso; vi erano allora dissensi gravi, ma di fronte all'alto intento della legge non ho creduto di insistere in essi, ed ho applaudito e votato ben volentieri la legge. Non è qui il caso di persone nè di opinioni, è questione di riuscire nell'intento che ci proponiamo; ecco il motivo per cui credevo che questa preghiera non avesse nulla di ultraneo e che potesse anche essere accettata. Certo accettando la proposta, non si danneggerebbe il commercio degli oggetti di arte e di antichità che l'Ufficio centrale vuole giustamente proteggere, ma si verrebbe al tempo stesso ad impedire che il patrimonio artistico di cui parlava così bene l'onor. Vitelleschi, che ha chiesto la parola, non so se per contraddirmi o approvarmi, non possa soffrire una iattura che non potrebbe più essere riparata.

In quei cinque o sei giorni che stanno fra la soppressione delle antiche leggi restrittive e la nuova legge liberale, nessuno può discoscendere che il paese nostro corre un grave pericolo, poichè quelli che speculano su questi oggetti hanno avuto un anno di tempo per aspettare quel giorno, mentre il Ministero pure occupandosi della cosa non ha avuto il tempo di compiere i propri lavori.

È giusto quindi concludere, che un *ius necessitatis* ci incombe, e che questo *ius* si può e si deve accettare nel nostro paese quando si tratta di tutelare e di proteggere da gravi pericoli quel patrimonio storico ed artistico, che è certamente la parte più eletta e più invidiata anche dagli altri popoli di tutto il nostro patrimonio nazionale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Alla Camera è cominciata la votazione per appello nominale, ed è mio dovere di recarmi colà a dare il mio voto. Quindi vorrei pregare il Senato di sospendere per qualche minuto questa discussione.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, la seduta rimarrà sospesa per breve tempo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Intanto dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo scrutinio delle schede.

Sono sorteggiati i nomi dei senatori Durand de La Penne, Di San Giuseppe e Mezzanotte. La seduta è sospesa (ore 16 e 30).

(La seduta è ripresa alle ore 17).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro riaperta la seduta. Proclamo il risultato delle votazioni:

Per la nomina di un commissario nella Commissione di finanze:

Votanti	73
Maggioranza	37

Il senatore Sani ebbe voti 61.

Voti nulli o dispersi 8.

Schede bianche 4.

Proclamo quindi eletto a membro della Commissione di finanze il senatore Sani.

Per la nomina di un commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Votanti	73
Maggioranza	37

Il senatore Colombo ebbe voti 58.

Voti dispersi e schede bianche 15.

Proclamo quindi eletto a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori il senatore Colombo.

Ripresa della discussione del progetto di legge n. 220.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del progetto di legge per « Modificazione alla legge 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti ed oggetti di antichità e d'arte ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. L'onor. Carle avendomi citato nel suo discorso, io sento il dovere di ringraziarlo delle cortesi parole con le quali ha accompagnata la mia citazione, ma non vorrei passare per approvare le sue idee. Mi duole, come egli ha detto, che sovente noi siamo di opinioni diverse, ma questo è proprio uno di quei casi.

Noi abbiamo fatto una legge la quale era riuscita meravigliosamente buona; scioglieva una questione ardua sulla quale non si era mai arrivati ad intenderci, e perfino la Camera dei deputati aveva finito per accettarla. Questa legge aveva cercato di risolvere il problema di salvare il patrimonio artistico, rispettando la proprietà privata, la quale deve essere rispettata fino al giorno che non verrà distratta, e quel giorno ne ripareremo.

Ora questa legge aveva una condizione per la sua applicazione che, cioè si doveva, nel corso di un anno, prendere certe disposizioni; e più specialmente fare il catalogo che le permettesse di andare in effetto, senza lasciare un intervallo di tempo che non fosse governato da nessuna legge. Dal momento che questa condizione non era stata adempiuta, quale era il risultato naturale di questa situazione? Di prorogare quel periodo, era la cosa più semplice. Il senatore Carle ha fatto una quantità di obiezioni a questa soluzione, perchè, dice, le leggi precedenti non erano buone; buone o cattive, ci si è vissuti per molti anni e il mondo non è crollato per questo, il patrimonio artistico dell'Italia è stato più o meno salvato. Dunque non c'è una ragione perchè se ci si è vissuti per parecchi anni non ci si possa vivere anche ora. La vera ragione di questa opposizione è perchè in presenza della equità della nuova legge si sono deformati certi affetti, forse anche certi interessi ai quali quella legge era appunto spiaciuta perchè troppa equa, si è con questo pretesto voluto *distruggerla*. Non si poteva ritornare sopra ad una legge votata dalle due Camere, ma se ne poteva fare un'altra che la distruggesse, e questa legge infatti distrugge la nostra. È detto che questa è una legge fatta per due anni, ma noi sappiamo cosa vogliono dire questi due anni. Non dimenticherò mai i *pochi giorni* delle Gallerie fidecommissarie. Quando fu votato quell'articolo si disse che dopo un mese o due si sarebbero presentati i relativi provvedimenti, e sono passati trent'anni senza far nulla, finchè una di essa fu involata ed un'altra si è dovuta comprare. Quindi questi due anni diventeranno probabilmente cinquanta. Si dirà che il catalogo non è pronto, che il regolamento non è fatto, noi conosciamo bene l'andamento delle nostre cose.

Ora, o signori, cosa fa questa legge durante

questi pretesi due anni? Mette un embargo sopra tutti gli oggetti d'arte e di scavi perchè nel primo articolo dice che tutti gli oggetti che escono dagli scavi non possono essere esportati; nel secondo sottomette presso a poco allo stesso regime tutti gli oggetti d'arte. Ora io non so come l'onor. Carle volesse cambiare il senso di questo articolo riferendolo alla legge passata, la legge passata è una cosa, questa è un'altra. Questa è una legge che la modifica e la corregge con parole espresse le quali non hanno due significazioni. Essa dice: «è vietata l'esportazione all'estero di qualunque oggetto antico proveniente da scavi», e non fa appello all'altra legge, non dice, secondo è espresso all'articolo ecc. ecc. Dunque questa si esprime esplicitamente mettendo un embargo indistintamente su tutti gli oggetti indipendentemente dal loro valore. Ciò che in poche parole vuol dire che tutti gli oggetti d'arte senza nessuna distinzione sono messi fuori del commercio. Io non so con che cuore questo si possa fare, e soprattutto con quale rispetto all'equità e alla giustizia. Posso capire che ci siano oggetti d'arte di un tale valore per i quali possa parer giusto che la proprietà sia limitata nel pubblico interesse; ma che ogni testina che si trova negli scavi di Roma debba farvi perdere il rispetto alla proprietà, questo non lo capisco. Ma poi questa è una vecchia fisima di credere che questi oggetti insignificanti chiusi nei magazzini contribuiscano alla gloria della patria. Una delle cose che più hanno resa popolare la nostra terra è stata appunto questa, che cioè da per tutto è conosciuta ed apprezzata appunto per questi esemplari sparsi per il mondo la nostra produzione artistica. Che una piccola lucernina sia nascosta qui in un magazzino o sia invece conservata nel museo di Washington mi pare che per la italianità e per la nostra fama sia meglio che si trovi là anzichè qui da noi. Finchè noi facciamo delle leggi perchè certi grandi capi d'opera che, tolti dall'Italia, costituiscono per noi una vera iattura e perdono essi stessi il loro valore, ci siano conservati, sarà sempre una misura un po' ardita ma sono pronto a votarle. Ma arrivare fino a mettere un embargo sopra tutta la proprietà artistica del paese della quale c'è un grande commercio, un grande movimento di affari, questa, a mio avviso, è una pretesione che parrà insoppor-

tabile fra di noi e produrrà una strana impressione all'estero.

Ma a questo punto apro una parentesi. Il valore delle leggi dipende dall'uso che se ne fa. Ora, in Italia noi abbiamo fatto una legge nella quale è detto: tutti gli oggetti di pertinenza dello Stato, delle comunità alle Amministrazioni pubbliche, sono conservati all'Italia vietandosene ogni esportazione. E così abbiamo colpito la parte grossa del nostro patrimonio artistico, perchè poi quello che resta ai privati è cosa di poca importanza. E poi si è detto: per quello che riguarda gli oggetti di proprietà privata si farà un catalogo di quelli che hanno veramente un tal valore da giustificare un limite imposto al godimento della proprietà. Per gli altri si dovrebbe supporre che sia rispettato il legittimo uso della proprietà. Questa sarebbe una misura equa, ma viceversa poi, credo, basandosi sopra l'art. 5, oggi non c'è nessuno che abbia la disgrazia di avere in casa un oggetto qualunque che abbia somiglianza artistica che non sia perseguitato.

Io ho avuto dei reclami da un gentiluomo straniero, che abita da lunga pezza a Roma, dove si è anche fabbricata una casa, e che ha una quantità di oggetti preziosi e che nessuno aveva mai perseguitato. Adesso all'improvviso gli arrivano per mano di usciere delle citazioni che gli mettono l'embargo sopra tre oggetti; due non so quali siano, ma uno so che è un piccolo pezzo d'avorio che si dice faccia parte di un oggetto che si trova a Ravenna. Io ne ho parlato stamattina alla vostra Direzione, dicendo: se vi pare che sia un oggetto che meriti interesse, scrivete, cercate di averlo, ma non mandate una citazione ad un signore nostro ospite per dirgli: questa roba non vi appartiene o per lo meno non vi appartiene completamente.

Se avesse posseduto il Mosè di Michelangiolo lo capirei, ma per un piccolo pezzo d'avorio non mi pare che fosse il caso di muovere il campo a rumore! E di queste citazioni questa mattina ne sono andate a dozzine, e ci sono dei nostri colleghi che ne hanno ricevute e parecchie!

Ora questi oggetti così importanti come li designa la legge, non possono essere sparsi così a dozzine per tutte le case come sembra al Ministero dell'istruzione pubblica! Il sistema

adottato è un sistema di persecuzione odiosa, il quale poi non conclude a niente, perchè tutto quello che si è voluto esportare si è esportato, e quando la questione si personifica (il y aura toujours des arrangements avec le Ciel!). È una persecuzione che tormenta la gente, allarma il commercio, ed è una di quelle misure che non corrisponde al nostro sistema di libertà. È vero che io l'altro giorno ho raccomandato al ministro di non lasciare questa materia senza protezione, visto che la legge con quell'articolo lasciava un vuoto, ma non intendeva mai che questo dovesse servire per fare un'altra legge che distruggesse la nostra, intendevo semplicemente una proroga; visto che in quest'anno non si è potuto fare il catalogo si poteva prorogare il contenuto dell'art. 3. Ad ogni modo io trovo questa misura così draconiana che spero non sarà mantenuta. Vi sono cose in cui il senso comune resiste a qualunque sforzo per opprimerlo. Io credo poi che il Senato non si debba prestare ad un cambiamento così radicale anche per rispetto a se stesso. Abbiamo votato una legge approvata anche dalla Camera, ed oggi all'improvviso, così di traverso tutto questo si vuol distruggere col pretesto di un temperamento provvisorio. Mi riassumo, noi non possiamo così alla leggiera accettare la proposta che ci viene fatta perchè lede molti interessi, perchè sopra questo commercio innocuo ed anche vantaggioso per noi (e che poi si risolve in una propaganda italiana), vive molta gente, mentre che gli oggetti sopra i quali si esercita non hanno altro valore che la loro provenienza.

L'Ufficio centrale anche una volta ha trovato una via di mezzo che se pur non risolve la questione come io vorrei, mi sembra accettabile perchè vuole che vi sieno delle buone ragioni per avere il diritto di entrare in casa di altri e mettere un vincolo alla proprietà, ma questo vincolo deve essere posto solo sopra oggetti che abbiano una grande importanza artistica o storica, e faccio voti perchè il personale che sceglierà il Ministero per questo ufficio sia veramente abile, e non voglia dare importanza ad ogni piccola cosa di poco valore, dimenticando che trattasi di proprietà altrui. In difetto di meglio mi alatto a votare la correzione fatta dall'Ufficio centrale, pregando il Senato di non voler infliggere ulte-

riori tormenti ad una massa di gente che si occupa e si interessa a questo commercio, e che partecipano alla vita italiana. Non si può disturbare tanta gente che adora, che ama il nostro paese, solo perchè porta via qualche lanterna.

Io trovo inutile dare delle noie per salvare delle cose che non ne valgono la pena. Oltre di che vi è ora una inondazione di falsificazioni contro le quali la legge eserciterà egualmente la sua azione e quindi ci sarà anche la parte comica.

Per le ragioni che ho detto, prego il ministro di accettare le lievi quanto modeste modificazioni dell'Ufficio centrale, ed il Senato di non votare quale è il progetto d'iniziativa parlamentare che distruggerebbe un'opera meritoria che il Senato aveva fatto per rientrare in una di quelle vie di persecuzioni dalle quali abbiamo voluto con questa legge uscire.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Il Senato ricorda come, due anni sono, quando si discusse la legge che ha preso il nome dalla data, quella del 12 giugno 1902, l'Ufficio centrale fu da alcuni oratori che seggono da quella parte della Camera accusati di difendere troppo rigidamente i diritti dello Stato per salvare il patrimonio artistico della nazione.

Se oggi noi non abbiamo potuto accettare il progetto di legge d'iniziativa della Camera, ciò è avvenuto perchè, fermi sempre nel principio di contemperare il diritto dello Stato col rispetto alla proprietà privata, non abbiamo potuto approvare un disegno di legge che viola la libertà dei cittadini; alle violenze il pubblico contrappone le violenze. Se questa legge passasse, voi avreste un contrabando che non potreste domare.

Io avrei sperato che l'Ufficio centrale si fosse presentato concorde; lo speravo perchè credevo che il dissenso fra noi e l'onor. Carle fosse di lieve importanza. Infatti l'onor. Carle aveva accettata la relazione da me fatta e la differenza che esisteva tra noi e lui era questa; che mentre noi al primo articolo del progetto di legge di iniziativa parlamentare avevamo aggiunto le parole *di sommo pregio per la storia e per l'arte*, egli voleva che si adottasse la formula dell'ar-

ticolo 1° della legge 12 giugno 1902 che dice: *aventi pregio di antichità e di arte*.

La ragione per la quale noi non potemmo accettare la forma suggerita dal senatore Carle è questa: che l'articolo 1° della legge 12 giugno 1902 contiene la definizione, per così dire, di tutto il disegno di legge laddove si parla di opere di sommo pregio e di opere di pregio secondario. Col presente disegno di legge invece, noi abbiamo voluto impedire solo l'esportazione degli oggetti di sommo pregio, ma non volevamo che si impedisse il commercio degli altri oggetti che hanno minore importanza.

Noi abbiamo ricevuto in questi giorni da tutte le più grandi città d'Italia lettere e telegrammi in cui si protesta contro il disegno di legge di iniziativa parlamentare, e questa mattina stessa sono giunte alla Presidenza del Senato due reclami, uno della Camera di commercio di Firenze e l'altro della Camera di commercio di Roma, coi quali si insiste perchè il Senato modifichi il disegno di legge presentato dalla Camera dei deputati. L'onor. Carle, (e rispondendo a lui combatto il disegno di legge che inaspettatamente vedo che egli accetta da cima a fondo), dice che la legge presentata dalla Camera, all'art. 1 non è così paurosa come noi crediamo. Secondo lui si deve intendere che quando si impediscono le esportazioni degli oggetti d'arte, si allude a quelli che abbiano un pregio artistico e di antichità; ma siccome io soglio dare alle parole il significato che hanno, così mi appello al Senato perchè giudichi quale interpretazione si debba dare al progetto venuto dalla Camera, il quale dice così:

« Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge è vietata l'esportazione all'estero di qualunque oggetto antico proveniente da scavo ».

Quel *qualunque oggetto antico* esclude affatto, a mio modo di vedere, l'interpretazione data dal senatore Carle.

In ogni modo, il fatto solo della dubbia interpretazione mostra la necessità di modificarlo. Noi, o signori, (è inutile dissimularlo) partiamo rispetto ai proponenti della Camera dei deputati, da concetti diametralmente opposti. Noi crediamo che lo Stato abbia il diritto d'impedire l'esodo degli oggetti di sommo pregio che interessano la storia e l'arte, ma solo a un

patto; che si eserciti cioè il diritto di prelazione: che per tutti gli altri oggetti non contemplati in questa legge il Governo non può, senza violare la proprietà, senza nuocere alla economia nazionale e far danno enorme al commercio italiano, vietarne l'esportazione.

Il Governo non si è trovato in condizione di esercitare il diritto di prelazione perchè non avea fondi in bilancio. Io (l'ho già detto nella interpellanza che ebbi l'onore di svolgere nei primi del corrente mese al Senato) ho considerato l'onor. ministro della pubblica istruzione, come una vittima; credo che egli avrebbe desiderato che nel bilancio dell'anno scorso, come in quello di quest'anno si fossero stanziati i fondi necessari.

Il responsabile è il ministro del tesoro. Ha avuto torto, perchè il patrimonio artistico giova alla ricchezza economica del paese; ha avuto torto perchè il ministro del tesoro di un grande Stato non può paragonarsi a quello di piccolo paese. Da Roma non è possibile fare una politica così meschina, che metta lo Stato in condizione di non poter far concorrenza a coloro che ci portano via i nostri tesori artistici. L'onorevole Carle ha detto inoltre: gli oggetti del sottosuolo appartengono alla storia d'Italia; se li lasciamo esportare, rechiamo offesa alla storia del nostro paese.

Onor. Carle! allora bisogna accettare la teoria di coloro che considerano il sottosuolo come proprietà dello Stato. Ella sa che fin da due anni or sono fu sollevata dall'onor. Bodio nell'Ufficio centrale questa questione, ma non fu risolta in senso favorevole, perchè bisognava turbare tutta la legislazione d'Italia. Ma non sono solo gli oggetti del sottosuolo che esportati possono offendere la storia d'Italia ed io non capisco questa speciale preferenza che si ha agli oggetti di scavo, quasi che i quadri di pittori insigni, e le statue dei grandi scultori non appartengano alla storia d'Italia. L'onor. Carle è sgomentato dal fatto che i delegati giudicano *illico et immediate*. Con che criterio? Prima di tutto non giudicano *illico et immediate*, perchè hanno tutto il tempo per esercitare questo loro diritto, poi osservo che ci sono due gradi di giurisdizione. Contro il parere dei delegati, vi è il giudizio del ministro dell'istruzione pubblica il quale giudica sentito il parere delle Commissioni competenti.

Certo non vi è una procedura complicata come quella dell'art. 3 nell'art. 2 del progetto di legge della Camera. In questo progetto si stabiliva che ci voleva il permesso della Giunta comunale del luogo dove si trova l'oggetto di arte, poi il parere della Commissione conservatrice dei monumenti, finalmente quello del ministro; quindi tre gradi di giurisdizione, ossia l'arrenamento del commercio.

Debbo poi dichiarare che questa fiducia nelle Giunte comunali l'Ufficio centrale non l'ha. Se si tratta di comuni grandi le persone competenti si trovano, ma nei piccoli comuni, e chi è stato nei pubblici uffici lo sa, bisogna resistere alla lotta che fanno per vendere ciò che hanno, e ricordo sempre un fatto, che non so se sia leggenda o storia, ma credo pur troppo che sia storia, un fatto di un piccolo comune del Regno d'Italia che aveva una preziosa raccolta di pergamene antiche, e che le usò per foderare il sipario del suo teatro.

Con questi esempi vi domando se si può avere il coraggio di affidare alle Giunte dei piccoli comuni il giudizio sopra la esportazione degli oggetti d'arte. Perciò lo abbiamo respinto, ed abbiamo fatto una procedura più breve, stabilendo che il giudizio sia dato dall'Ufficio di esportazione, al quale è aggiunto un membro della Giunta comunale del capoluogo di provincia, e un membro della Commissione conservatrice dei monumenti. Se nasce opposizione, il ministro giudica, sentito il giudizio della Commissione competente, la quale non è la Giunta superiore di belle arti, perchè questa, in fatto di arte antica non è proprio quella che deve giudicare; ma una Commissione speciale composta di critici d'arte.

Vi è un'altra questione che riguarda il catalogo.

Il catalogo, come era voluto dall'art. 1 del disegno di legge venutoci dalla Camera, è il catalogo generale. Noi abbiamo osservato che il catalogo generale è un lavoro di mole straordinaria e che evidentemente la promessa del Ministero di pubblicare questo catalogo si deve limitare al solo catalogo della proprietà privata, che è quello che ci interessa. D'altronde il catalogo generale, nel nostro caso, non ha alcuna importanza perchè gli oggetti del Governo, dei municipi, delle provincie, degli enti morali non suppongo che ci sia pericolo che

siano venduti all'estero, perchè sono sempre inalienabili.

L'onor. Carle ha fatto un'altra osservazione; ha detto: *noblesse oblige*. La Camera accettò il nostro progetto di legge di due anni sono, noi dobbiamo ricambiare questa cortesia accettando oggi il suo progetto di legge.

Il caso è molto diverso; la Camera accettò il nostro progetto di legge perchè lo ha creduto buono, ed infatti la votazione che ebbe luogo alla Camera mostra che lo ha creduto tale. Noi non possiamo accettare il progetto di legge di iniziativa della Camera, perchè lo crediamo cattivo e perchè urta tutti i nostri principî, ed io devo ricordare al Senato i voti antichi e recenti coi quali ha determinato i limiti che egli vuole per difendere il patrimonio artistico della nazione.

Noi crediamo che colle nostre modificazioni salviamo il principio della difesa del patrimonio artistico, e della proprietà privata, e siamo coerenti e fedeli ai principî che abbiamo esposto nelle passate discussioni. Col progetto di legge della Camera questi principî a noi pare che sarebbero offesi, e abbiamo creduto di dovere opporre il controprogetto che abbiamo l'onore di presentare, e che raccomandiamo alla benevolenza del Senato.

Io avrei molte altre cose da dire ma mi riservo di parlare negli articoli.

Poi mi preoccupo di un'altra cosa: questa legge, se avrà l'onore di avere il vostro suffragio, dovrebbe essere approvata dentro oggi, perchè domani scade il termine dell'art. 35. Se noi non siamo molto sobri nella parola, questa legge non andrà in porto.

Sacrifico dunque molti argomenti che avrei ancora da svolgere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi.

ODESCALCHI. Onorevoli senatori! Seguendo le savie raccomandazioni fatte dall'onorevole nostro relatore, mi propongo di essere brevissimo; però per il grande interesse che io ho sempre dimostrato per queste materie, tollerino che io dica almeno poche parole.

L'onorevole relatore ha già risposto ad uno degli ultimi argomenti del discorso, che ho inteso con grande attenzione, pronunciate dal nostro collega Carle, ed è quello col quale egli ci esortava ad un atto di deferenza ad una legge

venuta dalla Camera per rispondere alla deferenza che essa aveva avuto verso di noi la Camera stessa.

Mi permetta, onor. Carle, che su questo argomento io esponga brevissimamente alcune idee che oltrepassano ciò che ha detto il nostro relatore, e mi preoccupi del modo come questa legge è stata votata alla Camera.

Prima di tutto l'opinione pubblica fu montata con voci sparse di sparizioni di capolavori, che poi non erano capolavori. L'esempio più importante, l'argomento che commosse molti fra quelli che si interessano, o fingono di interessarsi, alle belle arti, era l'esodo delle statue del cortile del palazzo Giustiniani.

Evidentemente i Giustiniani furono degli intelligenti amatori d'arte ed ebbero una preziosa raccolta di statue antiche, ma queste le tenevano nell'appartamento, e non ne adornavano il cortile.

Le statue preziose dei Giustiniani per gran parte stanno ora al Museo del Vaticano, per altra parte importante sono andate al principio del secolo passato ad arricchire la collezione Torlonia.

Non erano rimaste che quelle statue d'ornamento con le quali, col gusto del Rinascimento, si erano decorate le facciate ed i cortili, rifacendole a metà nuove, mentre l'altra metà non aveva gran valore, e acconciandole con ritocchi a gesso.

Però di queste statue le migliori, consentite il Ministero, furono acquistate dal collezionista svedese Jacobsem, e partirono senza che nessuno se ne preoccupasse.

Per queste statue, nelle quali non vi era proprio assolutamente niente che avesse un qualunque valore artistico, ch'erano decorative, venne il grande allarme, come se grande sventura avesse colpita l'Italia, perchè queste opere di pura decorazione erano state vendute.

Allora un antico direttore delle Belle arti, la cui amministrazione, secondo il parere mio, non fu di quelle che si annoverano tra le fauste del Ministero della pubblica istruzione, perchè sotto la sua amministrazione appunto, diversi capolavori, consentite lui, emigrarono all'estero, e ad uno di questi fatti fui presente io stesso nel momento in cui dava il permesso di esportazione per l'Apolline Arcaico di casa Sciarra, che ora è una delle più importati

statue che siano nelle collezioni del Belgio. Questo direttore durante la sua amministrazione, dico, credette di fare l'interesse dell'arte, proibendo qualunque specie di scavi, anche quando ci veniva offerto da Commissioni scientifiche estere di farli coll'obbligo di cedere a noi tutto ciò che fosse stato scoperto; ma correvasi il grave pericolo che la relazione fosse fatta da qualche archeologo straniero, togliendosi il monopolio agli scienziati italiani, i quali allora non avevano tempo di occuparsene.

Sotto la sua amministrazione fu creato il Museo di Papa Giulio, il quale fu dichiarato una grande mistificazione scientifica; non sono io che lo dico, ma è l'onor. Bonasi, a nome della Commissione d'inchiesta che egli presiedeva; in quel museo furono catalogati degli oggetti che venivano dall'Italia meridionale, come oggetti provenienti dall'Italia settentrionale, furono create tombe non mai esistite, ecc.

L'allarme venne dato quando uno scienziato svedese scrisse una guida di questi documenti facendo venire gli Etruschi da Berlino, mettendo nell'Italia meridionale popoli che non avevano mai esistito; io stesso ho dovuto constatare in questo museo un vaso campano messovi e descritto come scoperto a Civitacastellana.

Questi inconvenienti, suppongo, fecero sì che egli dovette abbandonare l'alto ed onorevole posto che occupava.

Un collegio lo mandò alla Camera; quivi prese a cuore l'interesse pubblico per i capolavori che emigrano, e se ne fece fulcro.

Si sa che gli studi, le cognizioni artistiche non sono divulgatissime; vi sono nella Camera molti socialisti che hanno dimenticato la sentenza di un loro predecessore, il Lassalle, che diceva non doversi scendere in campo, pel socialismo, se uno non si era armato di tutta la scienza moderna. Ora le cognizioni artistiche in alcuni di loro mancano, e così forse in una parte sono scesi in campo, non come voleva il Lassalle. Credettero di ferire noi, proprietari di oggetti d'arte, ma non hanno ottenuto nulla, perchè, supponendo che io avessi un capolavoro, sono persuaso che otterrei facilmente dalla Commissione direttrice delle belle arti il permesso di esportarlo; se poi non l'ottenessi, lo potrei esportare egualmente, e si è visto che i tribunali d'anno sempre ragione ai proprietari

degli oggetti d'arte. Così credendo di uccidere noi, hanno ucciso un gran numero dei loro elettori, colpendo degli operai proletari.

Ma costoro divulgheranno queste cose presso i deputati meglio di quello che non possa farlo io, e credo che riusciremo molto facilmente a far ricredere la Camera su ciò che ha fatto in un momento improvviso, e che essa non sarà aliena di accettare la legge così come venne da noi emendata. Onor. Carle, con tutto il rispetto che abbiamo per l'altro ramo del Parlamento, se vi deve essere il Senato, uno dei maggiori suoi compiti è precisamente quello di emendare qualche legge votata dalla Camera con troppa sollecitudine, e non sufficientemente studiata, e questo ne è appunto il caso. Il compito quindi che noi abbiamo si è di votarla emendata, a fine di dar campo all'altro ramo del Parlamento di correggere ciò che ha fatto in un momento di poca riflessione.

Mi scusi l'onorevole signor ministro se io passo ad un altro argomento. Io desidererei sapere una cosa che mi resta difficile a comprendere, ed è quella di conoscere quale sia il suo pensiero, perchè quando si stà al banco dei ministri si deve essere guida delle assemblee legislative, e questa deve essere seguita dalla fiducia di quella parte che sostiene il Ministero, ma questa guida deve esser chiara e precisa. Lei invece ci ha presentato una legge che fu da noi lungamente studiata ed emendata, il Senato l'approvò, e l'approvò anche la Camera; questa legge rappresentava un programma, un ordine di idee, quello cioè di salvaguardare i grandi interessi dell'arte senza offendere i legittimi diritti della proprietà: noi la nostra tutela la riservammo a ciò che aveva veramente una importanza nazionale; ad un tratto sorge un'agitazione fittizia, un fanatismo preparato, di cui ho parlato prima, e viene votata dalla Camera un'aggiunta che capovolge il concetto fondamentale della legge che avevamo votato, ed Ella, onorevole ministro, viene a dire che ha accettato la nuova aggiunta della Camera e che la viene a difendere. Ella dunque difende una cosa e l'altra? Scusi la mia ignoranza, ma la mia mente qui si ottenebra e non riesco a distinguere il suo pensiero.

Finalmente nella relazione che francamente dico è una delle belle relazioni che ho letto, e

dico questo quantunque sappia che il collega relatore non ami troppo le lodi; nella relazione dunque si dice una cosa giustissima: questa o qualunque altra legge non potrà mai approdare, se nel bilancio della pubblica istruzione non si stanziava un fondo per comprare oggetti d'arte, perchè il ritrovato di prendere la roba che appartiene ad altri senza pagarla non è ancora trovato. Ella, onorevole ministro, dovrebbe rivolgere la sua energia ad ottenere che sia iscritta in bilancio una somma rilevante, se no faremo ciò che ha detto il relatore: perderemo il tempo inutilmente, giacchè è ozioso votare una legge, quando non si hanno i mezzi per eseguirla.

Ora che l'Italia, la quale più delle altre nazioni ha interessi artistici, ha obbligo di mantenere le tradizioni gloriose della sua triplice civiltà, si presenti ad affrontare questo enorme compito senza avere un soldo, è impossibile ed assurdo. Ma ciò non basta, onorevole ministro, oltre ai fondi ci vuole un personale adatto per eseguire questa legge, e mi permetto di avere qualche dubbio sulla idoneità del personale, il quale compone la sua direzione generale delle belle arti.

Noi abbiamo parlato di catalogo, ed io ne ho ricevuto due volumi, i quali indicano monumenti d'interesse nazionale che devono essere sottoposti a quelle cautele che impone la legge; ma segnati accanto altri di nessuna importanza. Non ho mai veduto un insieme di notizie più disordinate, un'accozzaglia di annunci di edifizii veramente importanti assieme a ruderi che non hanno nessun interesse, messi insieme pur di formare un volume.

Se l'onor. ministro ha voluto fornire le botteghe dei pizzicagnoli dell'avvenire di carta onde avviluppare le loro derrate, ha fatto una buona cosa; se no ha sciupato completamente i denari dello Stato mettendo fuori un catalogo che è il più insulso tra i cataloghi che io abbia mai veduti. Perciò se tale è stato il catalogo dei monumenti pubblici, finchè non sarà compilato da altri, mi permetto di dirgli che ho poca speranza che il catalogo delle opere di proprietà privata possa essere utile guida per eseguire questa legge. E glie ne darò subito un esempio.

Io modestamente sono un amatore di oggetti d'arte, ne compro, ne raccolgo da moltissimi

anni, e pure non ho avuto nè i mezzi, nè le occasioni di far mio uno di quei capolavori che potessero interessare la storia dell'arte e far parte di quelli oggetti che giustamente lo Stato doveva tenere d'occhio. Con tutto ciò questa mattina mi si è fatto conoscere che pure ne avevo uno, e questo l'ho appreso per mezzo di una intimazione per mano d'uscieri consegnata al mio portiere.

Umilmente prego il signor ministro di volermi spiegare perchè la sua direzione generale è stata sollecitata di informarne il mio portiere prima di informarmene personalmente.

Questo foglio si compone di una ventina di righe stampate e di cinque scritte.

In queste cinque righe scritte vi è un errore madornale. Suppongo che si volessero designare due bassorilievi di poca importanza per loro medesimi, perchè sono sculture di Antonino Pio, epoca già di decadenza. Però convengo che ponno avere un qualche interesse, perchè adornavano un tempio sacro ad Antonino Pio che è quello di piazza di Pietra. Cinque di questi bassorilievi appartengono al municipio e due ornavano le scale del mio palazzo, messi per ornamento come oggetti di poco pregio.

Questi bassorilievi in tempo più recente sono stati messi in una sala interna per custodirli meglio. Da quello che dicono gli archeologi, essi ornavano gli stilobati inferiori alla base della colonna. La vostra direzione di belle arti evidentemente non ha messo il termine usato fra gli archeologi di *stilobate*, forse perchè di origine ellenica, lingua che in quegli uffici non è comune, e ha messo invece *base*. Basi non sono, e io per tutta la mattinata sono andato in cerca di queste basi preziose, che non sapevo di avere. Finalmente ho pensato che forse per basi intendevano stilobate.

Onorevole ministro, se i suoi funzionari procedono in questa maniera, permetta che abbia scarsa fiducia nella loro opera. Ma soprattutto se vuole fare qualche cosa di serio, bisogna prima di tutto che si faccia assegnare un fondo, perchè senza nulla nulla si fa, e l'ottenga dal ministro del tesoro, o da chi è di dovere; ma certamente, mettere l'obbligo di prelazione negli acquisti e poi non avere i mezzi per farlo, è opera inutile e vana. Non si preoccupi dei fondi che lei ha per aver tassato gl'ingressi di tutte le gallerie, la visita di qualunque monumento,

perchè quei fondi servono per fare le relazioni, per pagare le trasferte, servono insomma ad altri scopi; ma non rimane nulla per comperare, e rimangono pure trascurati lavori importantissimi della sua amministrazione che dovrebbero essere eseguiti. Sicchè non ci conti sopra.

C'era un'opera d'arte di prim'ordine ed erano gli affreschi di Boscoreale, quale è stata la fine di questi affreschi? Che sono andati all'asta fuori d'Italia col pieno consenso vostro. Per questi stessi affreschi di Boscoreale che non avete comprato, avete però speso per tre Commissioni che sono andate a vederli, e avete speso una somma non indifferente per farne un catalogo illustrato; quindi li avete lasciati vendere all'estero: questo è l'andazzo amministrativo. A me sarebbe sembrato meglio che queste Commissioni non ci fossero state, che questo dispendioso catalogo non si fosse ordinato, e che quei denari si fossero invece impiegati a comperare almeno una parte degli oggetti che avete lasciato partire.

Mi riassumo. Sono due i punti su i quali insisto: lo stanziamento di un fondo e l'epurazione del personale destinato ad applicare la legge; poichè senza danari e con quel personale che ora si ha sarebbe vano lo sperare buoni risultati.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Seguirò letteralmente l'avviso, l'esortazione anzi fattami dal nostro onorevole relatore; non entrerò nella discussione del merito, perchè credo e sono convinto che ciò che ha risposto il relatore non ha distrutto ciò che io ho precedentemente detto; in ogni caso risponderò nella discussione degli articoli. Mi limiterò quindi a rispondere a ciò che può aver in qualche modo un carattere personale. L'onor. Vitelleschi ha ritenuto che io l'abbia citato forse non a proposito, ma io ho citato le parole sue testuali e certamente le ho citate a proposito, se non per la tesi che egli vuol sostenere ora, per quella che intendo sostenere io. Il nostro dissenso proviene da ciò che egli dà a questa legge un'interpretazione personale, tutta sua particolare, da giungere perfino a considerarla come la distruzione della legge precedente. Io credo invece che il nuovo disegno di legge sia condizione indispensabile per l'attuazione della

legge 12 giugno 1902. Egli, esperto parlamentare, conosce tutti i motivi per cui le leggi si fanno; io sono un ingenuo e prendo le cose come sono, l'interpreto come sento, e quindi non posso competere con l'onorevole Vitelleschi nell'abilità parlamentare, ma solo nella profondità delle mie convinzioni.

L'onor. Codronchi mi ha dato una sferzatina dicendo, che nell'Ufficio le mie obiezioni al progetto dell'Ufficio centrale non avevano forse quella maggior portata che diedi loro nella discussione. Il vero dissenso nel punto più grave, quello del *sommo pregio*, io l'ho opposto immediatamente, nè si può dire che io abbia allargato la mia proposta. Mi accadde che, studiando la questione, inquantochè le cose le faccio dopo averle studiate, ho visto che, quando si toglievano quelle parole, in sostanza il progetto dell'Ufficio centrale e il progetto che veniva dalla Camera era presso a poco la stessa cosa, e quindi, siccome per motivi di crisi ci siamo ridotti a votare codesta legge all'ultimo momento, così ho detto: dobbiamo noi in questa condizione di cose metterci a discutere e impedire che una legge, che ha uno scopo sacrosanto, possa essere attuata, tanto più che i cambiamenti che si propongono non possono essere che cambiamenti di forma?

Nelle condizioni attuali, quando appare evidente che non c'è nessun pericolo in questa legge, mi pare che la medesima possa votarsi tal quale, ed è stato questo il motivo per cui, facendo pur sempre le stesse obiezioni che ho fatte nell'Ufficio centrale alle proposte di esso, sono stato condotto a proporre direttamente l'adozione del progetto quale veniva dalla Camera, tanto più che esso, per dichiarazione fatta dall'onor. ministro, doveva essere punto di partenza per la discussione.

Quanto alla deferenza di cui io parlava verso la Camera dei deputati, io non ho mai detto che questa legge si debba unicamente approvare per deferenza alla Camera dei deputati; io rispetto altamente il Senato, mi onoro di appartenervi e non dirò mai simili cose; io ho detto unicamente questo: dal momento che allo stato delle cose, secondo la mia idea almeno, il progetto dell'Ufficio centrale dovrebbe essere modificato per modo da essere quasi concorde con quello della Camera, io ho detto che deferenza, che cortesia, che necessità vo-

leva che il progetto stesso fosse adottato anche dal Senato, malgrado potesse esserci qualche piccolo difetto, in quanto che nelle condizioni in cui siamo, non si possono rimandare le cose nè andare troppo pel sottile nell'apprezzamento dei difetti e dei difettucci, che possano essere nel progetto quale ci viene dalla Camera dei deputati.

L'onorevole Finali ci aveva data la speranza che ci fossero ancora 14 o 15 giorni di tempo, ma disgraziatamente dobbiamo constatare che la legge scade proprio il 28 corrente; ora per queste cose di piccola importanza dal momento che la Camera dei deputati l'ha approvata io dico che il Senato per deferenza la dovrebbe anche approvare senza modificazioni.

Quanto alle ragioni di merito, io sentirò quello che si dirà articolo per articolo e mi riservo di rispondere: ma il Senato ha certo capito che per me la questione sta tutta nell'esclusione di una sola parola: nell'esclusione cioè del *summo pregio*, soprattutto negli oggetti provenienti da scavo. In tutto il resto possiamo intenderci.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io sarò brevissimo. Mi pare di aver capito da quello che ha detto l'onorevole Carle che egli abbia voluto fare apparire che io dica una cosa e ne faccia un'altra...

CARLE. Non ho detto questo.

VITELLESCHI. Ha detto qualche cosa di simile. Io capisco che con l'entusiasmo che lo anima ogni opposizione gli possa sembrare ostica, ma certo non si può affermare che io dica una cosa e poi ne faccia un'altra. Io dissi che non si poteva lasciare la nostra legge tal quale era senza prendere un qualche provvedimento, a meno di fare correre un gravissimo rischio al nostro patrimonio artistico ma non già che si dovesse prendere un provvedimento che distruggesse la legge, al contrario io dissi invece che si dovesse prendere un provvedimento che fosse in armonia colla legge; io mantengo e persisto nel dire che questa nuova legge distrugge l'altra perchè è fondata sopra un principio perfettamente opposto, e perchè la durata di questa legge non si può garantire. Ora, ella insiste tanto per non far passare gli emendamenti dell'Ufficio centrale, io non so quale sarà l'opinione del Senato: Certo che la legge della Camera a molti è assai dura a digerire, tanto dura che, malgrado il mio

amore per le cose artistiche, io non vorrei sbilanciarmi riguardo a me, ma potrebbe anche darsi che trovasse nell'urao dei contrari. Dunque si contenti onor. Carle che vengano adottate queste modeste modificazioni dell'Ufficio centrale, che probabilmente assicureranno la riuscita della legge, e non obblighi chi è animato dagli stessi sentimenti dei suoi con minor calore ma con uguale intensità a votare contro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. E per l'interesse dell'arte e per la grande importanza, che assume sempre ogni discussione di questo genere nel Senato, io dovrei e vorrei largamente rispondere alle obiezioni mosse contro il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati. L'ora non lo consente; bisogna affrettare le risoluzioni opportune. Io mi studierò d'indirizzare il mio pensiero alla ricerca di una risoluzione, che possa, lo dico subito, evitare un conflitto, molto probabile, tra uno e l'altro ramo del Parlamento.

L'onor. Carle, che ringrazio per le parole gentili a me rivolte, ha espresso il desiderio che il Senato approvi la legge tal quale essa ci venne dalla Camera, e le ragioni da lui addotte potrebbero anche da me essere sostenute, tanto più che il dissenso non parmi così profondo, come è parso a qualcuno degli oratori. Bastano alcuni temperamenti per venire ad un accordo. Ma appunto per arrivare a questo risultato è indispensabile che in qualche parte il testo della legge sia modificato.

Dirò, adunque, quali disposizioni del progetto, a mio modo di vedere, potrebbero essere modificate; riserbandomi in fine di rispondere alle obiezioni di carattere particolare e personale.

Si è accennato ad un lavoro fatto per suscitare un grande allarme nel paese: sotto questa preoccupazione, la Camera avrebbe cercato di stabilire provvedimenti pericolosi, dannosi, offensivi anche del diritto di proprietà. Queste osservazioni io trovo alla mia volta esagerate, e forse dettate da preoccupazioni opposte.

Quando si svolse qui l'interpellanza dell'onor. Codronchi era già discussa alla Camera la mozione Bernabei sottoscritta da molti deputati di ogni parte della Camera; e ricordo di proposito questa circostanza, poichè a qual-

cuno è venuto in mente che quel movimento parlamentare fosse determinato da principî politici opposti a quelli, che furono consacrati nella legge del 12 giugno 1902.

Nel rispondere all'interpellanza Codronchi io dichiarai, per quali ragioni avrei potuto consentire nella proposta successivamente fatta d'iniziativa parlamentare.

I miei intendimenti espressi, così alla Camera come al Senato, furono mantenuti fino all'ultimo. Si trattava di sospendere uno o due articoli; potrei dire che si trattava di stabilire alcune disposizioni di carattere transitorio, che avrebbero potuto accompagnare la stessa legge del 12 giugno 1902.

Allora non s'intravidero i pericoli, che più tardi furono palesi, e non si pensò che qualche cosa di più convenisse fare, come pure ammettono gli onor. senatori Vitelleschi e l'Ufficio centrale. Io comprenderei il valore delle obiezioni oggi sollevate, se si dicesse: non c'è nulla da fare; non c'è che da chiedere al Governo un solo provvedimento, cioè che sieno stanziati nel bilancio i milioni occorrenti per esercitare il diritto di prelazione. Ma questo non si dice, perchè non si può non riconoscere che nella prima applicazione di questa legge un grave pericolo c'è. (*Segni di diniego da parte dei senatori Codronchi e Odescalchi*).

Il commercio degli oggetti d'arte da un anno a questa parte è inteso a raccogliere nel paese tutto ciò che si può esportare, e tutti sappiamo che gli stranieri sono desiderosissimi di fare simili acquisti. Confutando la tendenza di coloro i quali vorrebbero esercitare un sistema assolutamente protettivo in questa materia, io dissi alla Camera: se qualche cosa andrà all'estero non solo ne trarrà vantaggio l'economia nazionale, ma anche la rinomanza del genio artistico italiano.

La Camera non mi parve che gradisse soverchiamente queste considerazioni.

Io non intendeva dire con ciò che si lasci libero tale commercio, sol perchè gli stranieri hanno dei milioni da spendere per l'acquisto della nostra proprietà artistica. Occorre impedire che nella prima applicazione della legge parta dall'Italia una quantità notevolissima di oggetti d'arte, non avendo lo Stato i mezzi straordinari occorrenti per esercitare il diritto di prelazione. Ma non si tratta di ciò soltanto,

o signori; altrimenti le stesse deliberazioni dell'Ufficio centrale, ripeto, non sarebbero perfettamente logiche; si tratta di evitare il danno che può venire da una fretta eccessiva nel compiere il lavoro dei cataloghi, nel distinguere cioè gli oggetti di sommo pregio dagli altri. Le stesse obiezioni, che con riconosciuta competenza furono fatte dal senatore Odescalchi, inducono ad approvare che s'indugi nel compimento di questo lavoro.

Non è quindi una semplice considerazione di finanza che ci può trattenere, ma è anche un dovere di rispetto verso il patrimonio artistico; e, sotto questo punto di vista, qual è il valore delle disposizioni che si stanno discutendo? Esse hanno il significato di un provvedimento transitorio, che non capovolge la legge, come ha detto il senatore Vitelleschi. Capovolgere la legge significherebbe accettare principî opposti a quelli, che nella legge sono consacrati.

Messa la questione sotto il punto di vista dal quale io la considero, non si deve discutere che della opportunità di qualche disposizione transitoria. Il senatore Vitelleschi ritorce questo argomento, osservando che, una volta stabilito il divieto biennale, per le consuetudini del nostro paese, il Governo col pretesto del regolamento o del catalogo verrà a presentare nuove domande di proroga.

Posso assicurare il senatore Vitelleschi e il Senato che, giusta l'impegno preso dinanzi alla Camera, il catalogo e il regolamento saranno pubblicati prima della fine di dicembre.

Vediamo adesso come sarebbe possibile raggiungere lo scopo senza offendere i principî stabiliti nella legge. La proposta d'iniziativa parlamentare ebbe una forma molto diversa da quella che ora si sta per discutere; io preannunziai in Senato le ragioni per cui occorreva mutarla, e le feci valere.

La preoccupazione principale era relativa agli oggetti provenienti dagli scavi; e ciò per le considerazioni delle quali ha fatto cenno l'onorevole Carle. Molti ritengono che gli oggetti provenienti da scavo appartengano allo Stato.

Nel discutere la legge del 12 giugno 1902 io non nascosi la mia opinione personale su tale argomento; ma dissi pure, e l'ho più volte ricordato, credendo di bene interpretare il sentimento di tutti in quella discussione, che

la legge del 12 giugno 1902 rappresenta la formula in cui le tendenze in contrasto per quaranta anni avevano trovato il loro punto d'incontro; è una legge di conciliazione che contemperò i diritti dello Stato con quelli della proprietà privata.

Negli oggetti provenienti da scavo non si riscontra soltanto l'interesse del patrimonio artistico, ma anche il documento storico della nostra civiltà; non hanno perciò quel carattere universale, che è proprio di ogni oggetto d'arte, ma ci appartengono per la loro natura e per il loro ufficio. La maggior cura, che si ponga per la loro conservazione, è giustificata; nè dubito che in massima il Senato sia consenziente a queste idee. Ora la questione sta nei limiti.

L'Ufficio centrale dice che il limite deve essere quello stesso, che si stabilisce per gli oggetti d'arte in genere: io dissento.

Per gli oggetti d'arte di sommo pregio vi sono poche distinzioni a fare: si sa già quale è il patrimonio esistente; la maggior parte di essi è in potere degli enti morali, che non possono alienarli; quelli dei privati non sono molti e non è difficile applicare la legge senza timore di sbagliare. Ma per la materia degli scavi noi andiamo incontro all'ignoto ed è necessario procedere molto cauti nella determinazione dei criteri distintivi.

La caratteristica del sommo pregio, a mio modo di vedere, non trova facile riscontro col carattere storico della materia medesima e non corrisponde perciò all'interesse nazionale, specialmente in questo periodo transitorio, in cui il lavoro dei cataloghi deve essere portato a compimento con tutte le cautele raccomandate anche dall'onor. Odescalchi.

D'altra parte io non posso non riconoscere che il divieto assoluto contenuto nella formula, che proibisce l'esportazione di *qualunque oggetto proveniente da scavo*, potrebbe portare a conseguenze eccessive.

L'onor. Carle ha detto: la parola *qualunque* resta nel limite che pone in questa materia la legge del 12 giugno 1902. Ad ogni modo, se dobbiamo portare qualche modificazione al testo del progetto, sarà bene su questo punto togliere qualsiasi malinteso.

Che vi siano oggetti provenienti da scavo privi di un notevole pregio artistico o storico,

non si può non ammettere; i musei ne sono fin troppo pieni. Appunto per ciò fu messo nella legge del 12 giugno 1902 l'art. 18 che fu contrastato alla Camera e che io difesi.

L'art. 18 della legge 12 giugno 1902 dice:

« Art. 18. Il ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti d'antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato ».

Ora io dico, se invece di accettare la formula proposta dall'Ufficio centrale, che viene in urto diretto contro le tendenze prevalenti nell'altro ramo del Parlamento, si facesse un'aggiunta per estendere l'applicazione dell'art. 18 della legge, forse la questione sarebbe risolta. Mi spiego: invece della modificazione proposta dall'Ufficio centrale all'art. 1° del progetto, io propongo di portarvi questa aggiunta:

« Durante il divieto biennale, la facoltà data al Governo nell'art. 18 della legge 12 giugno si estende agli oggetti provenienti dagli scavi, che siano in potere dei privati; e ciò con le garanzie stabilite dall'articolo medesimo ».

In questo modo sarebbe possibile consentire la vendita di quegli oggetti, che, a giudizio delle Commissioni competenti, non hanno importanza, e non si farebbe che applicare il concetto e la lettera della legge stessa. Questo parmi il miglior modo di uscire da ogni difficoltà; io lo sottopongo alla sapienza dell'Ufficio centrale e del Senato. È un mezzo conciliativo, che mi è venuto in mente ora stesso, assistendo alla discussione col desiderio di venire ad una risoluzione definitiva, mentre sta per scadere il termine fissato dall'art. 35 della legge.

Con questo temperamento spero che si potrà evitare un conflitto. Io faccio atto di deferenza verso l'Ufficio centrale, accettando in parte le modificazioni che propone; ma lo prego di mettermi in grado di sostenere nell'altro ramo del Parlamento, invece della sua modificazione all'articolo 1°, l'aggiunta mia, che rappresenta un equo componimento.

Mi lusingo così di ottenere domani il consenso della Commissione parlamentare e della Camera.

Quanto all'art. 2 io accetto la proposta dell'Ufficio centrale, quantunque quella della Ca-

mera non offra quei pericoli, che furono in essa ravvisati. La procedura eccezionale non si estende al periodo biennale, ma cesserebbe appena sia pubblicato il catalogo.

Per la modificazione portata all'art. 3 converrebbe avere il consenso del mio collega del Tesoro; ma poichè si tratta di applicare la legge senza stabilire alcuna somma, il ministro del Tesoro non può avere alcuna ragione di opporsi, ed io mi auguro che egli possa dare le somme adeguate al bisogno.

Quanto all'art. 4 è giustissima l'osservazione fatta dal senatore Carle, ma poichè si deve modificare il testo, anche a questo articolo si può portare una modificazione più rispondente al suo spirito.

E con ciò avrei finito, se non avessi da aggiungere poche parole a giustificazione mia e di altri, per dovere di ufficio.

L'onor. Odescalchi ha detto che desiderava conoscere il pensiero del ministro, ed io l'ho già manifestato; ma evidentemente il desiderio dell'onor. Odescalchi ha un altro scopo. Se non mi sbaglio, egli intendeva dire: noi abbiamo approvato una legge, spetta al Governo di eseguirla, e sorgendo proposte contrarie di iniziativa parlamentare, il Governo deve, sotto la sua responsabilità, prendere una linea direttiva.

Ora io potrò ingannarmi, potrò sbagliare, ma credo fino a prova contraria che il Governo in questa materia ha parlato e operato sempre nella maniera più chiara e corretta, tanto alla Camera che al Senato.

Quando si svolse la mozione Bernabei, io dissi che non si doveva tornare sui principi della legge, che non era il caso di parlare di errori e di fatalità, che si trattava solo di cercare qualche provvedimento temporaneo in vista di speciali inconvenienti.

La questione fu portata da me in Consiglio dei ministri, che mi autorizzò a promettere la presentazione di opportune proposte.

Venne più presto la legge d'iniziativa parlamentare, ed io mi adoperai per evitare proposizioni contrarie allo spirito della legge e all'interesse all'arte. Del resto, se l'Ufficio centrale si fosse limitato a chiedere che il ministro del tesoro stabilisca i fondi in bilancio per applicare in tutto la legge, comprenderei che io mi trovi in una tendenza diversa; esso invece non ha fatto che modificare i quattro

articoli del progetto d'iniziativa parlamentare, il che vuol dire che, più o meno, abbiamo tutti lo stesso intendimento, cioè di non turbare l'armonia della legge, ma anche di garantire gl'interessi dell'arte, impedendo i danni che si temono nella prima applicazione di questa legge.

Esaurito il mio fatto personale, mi rimane a dire qualche parola, affinchè negli atti del Senato non rimangano senza risposta alcune affermazioni dell'onor. Odescalchi, che sono gravissime.

L'onor. Odescalchi ha parlato degli affreschi di Boscoreale; la pubblicazione cui egli accenna non è un catalogo, ma è una monografia pubblicata dall'onor. Bernabei, che segnalò la importanza artistica di quelle pitture.

Quando io assunsi la direzione del Ministero dell'istruzione pubblica trovai ardente siffatta questione; io consultai molte persone competenti, e non spesi tutti quei quattrini che l'onorevole Odescalchi suppone.

L'onor. De Prisco domandava milioni; le Commissioni ministeriali erano di parere affatto contrario a tali pretese.

Sentita l'avvocatura erariale, si venne ad un compromesso che fu giudicato convenientissimo, avendo potuto ottenere sei di quegli affreschi gratuitamente; mentre il proprietario pagava non lievi tasse per asportare gli altri.

Ora domando all'onor. Odescalchi; se la legge allora in discussione, e poi approvata, ammette l'esportazione anche degli oggetti di sommo pregio, perchè avrebbesi dovuto proibire l'uscita degli affreschi di Boscoreale, i quali a Parigi non trovarono compratori? È questa la miglior prova della bontà dei provvedimenti adottati.

Il senatore Odescalchi giudica i funzionari dell'amministrazione da me diretta assolutamente incompetenti ad assolvere il loro compito: ma, onor. Odescalchi, ella dimentica che per fare i cataloghi, di cui si occupa e si preoccupa, non sono chiamati nè i segretari, nè i capi divisione del Ministero; bensì delle Commissioni competenti con le norme da stabilirsi nel regolamento. Nè le notificazioni, cui Ella ha pure accennato, sono fatte per iniziativa del Ministero, ma sulla proposta di Commissioni speciali per eseguire il disposto dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1902. Se per la

forma tali notificazioni non corrispondono del tutto alla cortesia che può essere desiderata da ogni singola persona, secondo il suo grado, è da ricordare che esse vengono fatte per mezzo dei sindaci, e che ogni atto notificato per le vie legali non va quasi mai nelle mani della persona a cui è diretto.

Quanto all'errore specifico e tecnico indicato, non mancherò di verificare se e come siasi commesso, e provvederò affinché inconvenienti simili non abbiano a ripetersi.

Debbo infine rettificare un'affermazione, che mi pare esagerata all'indirizzo di una persona che non è presente. L'onor. Odescalchi ha detto che una relazione portante la firma dell'onorevole Bonasi intorno al museo di Villa Giulia abbia constatato che quella collezione archeologica sia una vera mistificazione scientifica. Anch'io ho dovuto occuparmi, e non poco, di questo argomento; per uscire da una situazione spiacevole, non soltanto per le persone, ma per le cose. Il giudizio della Commissione presieduta dall'onor. Bonasi non fu così grave, come è nell'impressione dell'onor. Odescalchi: si tratta di qualche irregolarità; e ciò non può esporre quel Museo ad un biasimo così severo all'occhio nostro e specialmente degli stranieri.

Nè l'onor. Bernabei abbandonò la Direzione generale di Belle Arti per le responsabilità incorse; ma per darsi alla politica. Se abbia ben fatto di preferirla all'arte, non spetta a noi il giudicarne.

Conchiudo col ripetere che, desiderando rendere omaggio alla sapienza del Senato e del suo Ufficio centrale, non mi oppongo alla modificazione del progetto; purchè la modificazione sia tale da permettere che io domani alla Camera possa ottenere una risoluzione definitiva, che vieti un conflitto sommamente pericoloso.

Questo è il mio voto e spero che il Senato lo accolga.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro di mandare la sua proposta di modificazione dell'articolo 1 alla Presidenza; l'Ufficio centrale vedrà poi se sia il caso di prenderla in esame o di mantenere la propria.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Sarò brevissimo e non imiterò il mio

amico il ministro della pubblica istruzione, che ha cominciato col dire che sarebbe stato breve ed ha parlato più di un'ora...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Non me ne sono accorto.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. ...Avrei molte cose da dire, ma guardo all'ora ed al presidente che desidera di far presto. La grande differenza tra di noi sta in questo, che noi abbiamo modificato l'articolo venuto dalla Camera aggiungendo le parole «di sommo pregio». Il ministro fa una distinzione e dice: «per le sculture per i quadri per tutte le pitture, capisco il *sommo pregio*, ma per le opere provenienti dagli scavi, tra i quali si può trovare da un momento all'altro qualche cosa di preziosissimo, come si fa a giudicare questo *sommo pregio*? Rispondo che lo giudicano le Commissioni, e osservo che queste parole *sommo pregio* sono consegnate in tutta la legge del 12 giugno 1902. Come allora non ci spaventò questa dizione, non capisco perchè ci spaventi adesso.

L'onor. ministro fa una proposta che ci condurrebbe a inconvenienti gravissimi. Egli dice: durante il divieto biennale la facoltà data al Governo con la legge 12 giugno 1902 all'art. 18, si estenda agli oggetti provenienti da scavi che siano in potere di privati e ciò colle garanzie stabilite dai medesimi.

Che cosa dice l'art. 18?

Che previo il parere di speciali e competenti Commissioni, e colle cautele da determinarsi nel regolamento il Governo è autorizzato a fare cambi coi musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti di antichità ed arte i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

Ma quando voi avete applicato questo articolo di legge ai privati che cosa accadrà? Accadrà che dovrete andare a visitare in tutte le vetrine delle botteghe se questi oggetti sono duplicati o non lo sieno; dovrete moltiplicare il vostro personale per esercitare questa sorveglianza, e questa non sarà esercitata perchè quando ci sono troppe cose da sorvegliare, non se ne sorveglia alcuna; e danneggerete immensamente gl'interessi privati violando la libertà.

Onorevole ministro! non insista sopra questa proposta; piuttosto a nome dell'Ufficio centrale proporrei una modificazione, non perchè mi sgomenta un conflitto. È bene che lo diciamo chia-

ramente: se ogni volta che una legge ci viene dalla Camera, noi ci dobbiamo arrestare dal modificarla per paura di un conflitto, noi non eserciteremo più la nostra funzione costituzionale. La Camera fa altrettanto, perchè in questo momento ha innanzi a sè una legge forestale che è qui passata con grande suffragio, e credo che la modifichi da cima a fondo: esercita il suo diritto e non abbiamo nulla a dire. Il ministro sa, per l'esperienza che ha avuto in due anni, che noi abbiamo tutta la buona volontà di aiutarlo, e sa come fu efficace l'opera nostra per condurre quella legge in porto, legge da tanto tempo aspettata dall'Italia e che è stata una legge unificatrice di quelle di sette Stati.

La proposta del ministro l'Ufficio centrale non potrebbe accettarla, senza mettere il Senato nella condizione o di respingerla o di accettar cosa che non crede utile.

Piuttosto l'Ufficio centrale, se le parole di « sommo pregio » sono quello che hanno spaventato tante coscienze, proporrebbe di adottare un'altra forma tolta da un articolo della legge 12 giugno 1902 il quale dice così: « Oltre ai fondi annuali stanziati nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per provvedere agli acquisti di oggetti di notevole importanza archeologica o artistica ». Si potrebbe dire così: « Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge è vietata la esportazione degli oggetti antichi provenienti da scavi che siano di notevole importanza archeologica o artistica ».

L'accetta questa forma il ministro?

Noi mostriamo con questo tutta la nostra buona volontà di venire ad un accordo con lei. Se poi, onorevole ministro, ella persistesse, dovremmo appellarci al Senato a costo di essere battuti.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Credo di aver dato prova sufficiente del mio buon volere; non insistendo nelle formule proposte della Camera. L'onor. Codronchi mi domanda, se, accettando il suo concetto, si possa evitare un conflitto con l'altro ramo di Parlamento. Non lo so; ma farò quanto mi è possibile per evitarlo.

Aggiungo una parola per dire all'onor. Codronchi che i pericoli da lui intraveduti nella proposta da me fatta, a coerenza di quanto prescrive l'articolo 18 della legge, non sussistono. Gli oggetti da esportare sono sottoposti al giudizio degli uffici competenti; sono i negozianti, che devono chiudere ed ottenere la licenza. Ad ogni modo io non mi oppongo alla proposta dell'Ufficio centrale nella lusinga che la Camera voglia accettarla, per non ritardare l'approvazione della legge.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Spiacemi il dovere far perdere del tempo, ma quando l'onor. ministro mi fa dire il contrario di quello che io ho creduto di esporre bisogna che rettifichi. La prima cosa che ho da rettificare è che egli ha detto che io ho esagerato la *montatura* dell'opinione pubblica. La *montatura* dell'opinione pubblica su questo argomento affermo che esiste, perchè si fa passare come una grande iattura l'affluenza dell'esportazione di oggetti di arte che non hanno alcuna importanza.

Perchè quest'affluenza di esportazione? Sono tutti quegli articoli che prima della legge partivano in contrabbando e che ora, per la mittezza della tassa, vengono portati all'Ufficio per domandare di partire regolarmente. Se poi vi sono delle domande per esportazione di oggetti di primo ordine, di capolavori, si dica, ne cavi fuori la lista, ma purtroppo non ce n'è nessuno, o almeno ve ne è uno solo pel quale state in trattative. Dunque siccome lo spirito della legge è di tutelare i capolavori e di lasciare libero il commercio, vede che non ho esagerato assolutamente niente, dicendo che si è dato un falso allarme, tentando di fare apparire come oggetti di primo ordine quelli di nessun valore. Un'altra cosa che mi permetto di rettificare è che mi si fa dire contro i socialisti. Io rispetto tutti i partiti, anche quello dei socialisti, e so perfettamente che i socialisti non sono i soli che hanno votato in favore della rettifica alla legge, ma io ho affermato che essi hanno votato sotto l'impressione di arrivare a risultati contrari a quelli che si effettueranno.

Eglino volevano mettere un impedimento ai proprietari, mentre con questa loro legge danneggiano i proletari. So che non sono stati i socialisti soli a votare la legge, so che fra gli strenui

suoi difensori vi è stato il mio carissimo amico, ma non grande archeologo, l'onor. Santini, ma questo suo atteggiamento non mi fa cambiare opinione.

Non ho che una sola cosa ancora da rettificare riguardo agli affreschi di Boscoreale i quali erano veramente uno degli oggetti di somma importanza che non dovevano andare all'estero.

Che cosa doveva fare Ella, onorevole ministro? Ecco il mio parere, che spero Ella vorrà ascoltarlo per l'avvenire, e sarebbe questo: di fare cioè quello che si fa al Parlamento inglese, quando vi è una di queste occasioni speciali. Viene il ministro e dice al Parlamento: vi è una occasione artistica di primo ordine per l'interesse della coltura artistica dell'Inghilterra. Vuole il Parlamento darmi i fondi? Se il Parlamento gliela rifiuta, allora il ministro è sottratto ad ogni responsabilità per avere avvisato in tempo. Ella poteva dire: Vuole l'Italia conservare gli affreschi di Boscoreale? Convien se li paghi. Ma quando Ella mercanteggia la partenza di questi affreschi, li scompagina ritenendone alcuni, ne diminuisce l'importanza perchè in complesso avevano un valore; ne ha diminuito il valore all'estero e non ha concluso nulla, perchè i frammenti che abbiamo conservati sono di poco interesse. Dunque Ella doveva avvisare il Parlamento, e dire occorrono due o trecentomila lire, se l'Italia vuol conservare queste opere di primissimo ordine. Se la Camera e il Senato non avessero votato questi fondi, Ella sarebbe stato posto fuori di ogni responsabilità.

Queste sono le rettificazioni che ho dovuto fare, perchè mi facevano dire tutto il contrario di quello che ho detto; ma siccome l'ora è tarda, data questa rettifica, non insisto sopra altro, ed ho finito.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io pregherei di voler aggiungere al primo articolo una parola, che se non è nel testo, è però nello spirito della intiera legge; cioè dove è detto: « gli oggetti d'arte di sommo pregio per la storia e per l'arte » aggiungere la frase « italiana ». Io comprendo che l'Italia voglia conservare il suo patrimonio storico ed artistico, ma non quello degli altri Stati. Supponete che si tratti di un manoscritto importante, anzi prezioso per la storia della

Francia o della Gran Bretagna: supponete che si voglia esportare un oggetto d'arte prezioso cinese o giapponese, questo oggetto può dubitarsi che sia compreso nel divieto d'esportazione, tanto il suo testo è generico; ma non certo nel suo spirito, e nel suo scopo finale.

Badiamo, signori, a quello che faremmo, estendendo il divieto d'esportazione anche a questi oggetti storici o artistici stranieri. Attualmente collo spirito di *chauvinisme* che governa il mondo, le altre nazioni cercano di acquistare i loro oggetti preziosi esistenti presso gli altri Stati; e se noi volessimo vietare che degli oggetti appartenenti ad altre nazioni tornino a casa loro, potremmo aver inflitta la pena del taglione, e provocare leggi che impedirebbero i manoscritti e gli oggetti d'arte italiani di ritornare in Italia, come avviene ogni giorno. Io quindi domando che sia aggiunta la parola « italiana » al 2° comma.

PRESIDENTE. Di questa proposta tratteremo or ora, quando discuteremo gli articoli.

Intanto, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione degli articoli.

Ora, poichè dalla discussione avvenuta è risultato che il signor Ministro accetta il contro-progetto dell'Ufficio centrale, salvo alcuni emendamenti, rileggo l'articolo 1° del progetto emendato dall'Ufficio centrale.

Art. 1.

Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge è vietata l'esportazione all'estero degli oggetti antichi provenienti da scavo, che sieno di notevole importanza archeologica o artistica.

È altresì vietata per detto termine l'esportazione all'estero degli altri oggetti che siano di sommo pregio per la storia e per l'arte descritti nel catalogo di cui nell'art. 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d'antichità e d'arte di proprietà privata. Questa parte del catalogo dovrà essere pubblicata dal Ministero dell'istruzione pubblica non più tardi del 31 dicembre 1903. Intanto ne fa le veci per tutti gli effetti di legge la notificazione di cui all'articolo 5 della legge sopra citata.

Il primo comma di questo articolo 1°, d'accordo fra Ufficio centrale e Ministro, dovrebbe essere modificato così:

« Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge è vietata l'esportazione all'estero degli oggetti antichi, provenienti da scavo, che siano di notevole importanza archeologica o artistica ».

Chi approva questo primo comma dell'art. 1°, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al secondo comma il senatore Guarneri propone che là dove si dice: « di sommo pregio per la storia e per l'arte » si aggiunga la parola: « italiana ».

Chi approva la proposta del senatore Guarneri è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti la seconda parte dell'art. 1° nel testo che ho letto. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvata).

Metto ora ai voti il complesso dell'art. 1°.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 2.

A ciascun Regio ufficio per l'esportazione di oggetti d'arte e d'antichità saranno aggregati due membri nominati l'uno dalla Giunta comunale della città ove ha sede l'ufficio, l'altro dalla Commissione conservatrice dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità della provincia.

Ciascuno dei detti delegati potrà opporsi alla esportazione di oggetti non compresi nel catalogo, nei quali essi ravvisino una notevole importanza archeologica o artistica.

Uguale facoltà spetta al Regio ufficio per la esportazione.

Ove sia sollevata l'opposizione, il giudizio definitivo spetta al ministro della pubblica istruzione, udito il parere della Commissione competente a norma dell'articolo 36, legge 12 giugno 1902.

L'elenco delle licenze accordate, accompagnato da notizie descrittive, sarà dal Ministero della pubblica istruzione comunicato al Parlamento alla fine di ogni trimestre.

(Approvato).

Art. 3.

Prima che scada il termine indicato nel primo comma dell'art. 1° della presente legge, saranno iscritte nella parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione le somme necessarie per l'acquisto eventuale degli oggetti di sommo pregio.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Questo articolo bisogna modificarlo, e ne dirò brevemente la ragione. Noi abbiamo presentato questa relazione il 18 giugno, quando non potevamo prevedere il termine della crisi che ha tenuto prorogato il Parlamento. Quindi c'era tutto il tempo a discutere la legge, a farla approvare e a pubblicarla prima del 28 giugno.

Supponiamo oggi di approvare la legge, e che essa domani vada alla Camera, che domenica abbia la sanzione reale. Per quanto presto si faccia, non sarà pubblicata che il 1° o il 2 luglio. In questi tre giorni si corre un pericolo.

Se qualcuno viene con qualche oggetto insigne, e si presenta al Ministero, i sei mesi di tempo per esercitare il diritto di prelazione da quando decorreranno? E siccome non ha i fondi, passati i sei mesi, il proprietario ha il diritto di esportare quell'oggetto. Per evitare questo pericolo, all'Ufficio centrale, radunatosi ieri espressamente, era venuto in mente che potesse essere utile un emendamento, ossia sopprimere l'art. 4, quale l'avevamo proposto, e sostituire questo di cui do lettura:

« Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli oggetti di antichità e di arte di cui sia chiesta licenza di esportazione dopo il 26 giugno 1903 ».

In questo modo la questione non può più sorgere.

Del resto noi abbiamo fatto questa proposta per il pericolo che ci è parso possa minacciare qualche oggetto d'arte prezioso, se però il Senato non creda che questo pericolo ci sia, al-

lora noi manteniamo ferma la formula proposta per l'art. 4.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Siccome dalla discussione è risultato che l'articolo 4, com'era venuto al Senato, era stato formulato contrariamente al concetto dei proponenti e che il difetto sta solo nella parola « pubblicata » e siccome l'onorevole relatore si preoccupa del tempo che può intercedere tra l'approvazione e la promulgazione della legge, si potrebbe in questo art. 4 tornare alla formula approvata dalla Camera e basterebbe dire: « La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua promulgazione ».

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Il timore espresso dall'onorevole relatore vien meno, solo che si ricordi l'articolo della legge del 12 giugno 1902 relativo al diritto di prelazione; il Governo per esercitare questo diritto, in seguito a domanda dei privati, ed ha sei mesi di tempo...

CODRONCHI, *relatore*. Ma da quando decorrono questi sei mesi? Dal giorno 26 giugno?...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Perciò il Governo avrà sempre modo di impedire l'esodo degli oggetti d'arte.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Faccio riflettere che noi per due giorni non avremo alcuna legge.

Il giorno 28 l'art. 35 non avrà più vigore: la legge che stiamo facendo adesso non sarà entrata ancora in vigore: vi è dunque soltanto la legge del 12 giugno senza l'art. 35, e quella legge dà sei mesi di tempo, i quali decorrono dal giorno 28.

Quando saremo alla fine dei sei mesi con che cosa comprenderete questi oggetti d'arte, se non avete i fondi?

Il tempo dei sei mesi si calcolerà dal giorno 28, e siate sicuri che i magistrati così decideranno.

Per evitare questo pericolo noi avevamo adottato quella formula, e questo dimostra il nostro desiderio di non lasciare emigrare gli oggetti d'arte. Ma se si vuole tornare alla formula antica, noi non ci opponiamo.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Credo che convenga accettare la proposta dell'onorevole Finali; la quale dice che « la legge andrà in vigore dal giorno della sua promulgazione »; il che risponde alle stesse parole dell'articolo primo.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Noi abbiamo proposta quella seconda formula dopo che la crisi ha prolungato il tempo di proroga della Camera, perchè l'art. 35 finisce il 26 giugno, e noi rimaniamo due giorni senza legge. Ecco perchè l'abbiamo proposta. In questi due giorni può cominciare la decorrenza dei sei mesi.

PRESIDENTE. Che cosa vuole che io metta ai voti?

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. La formula che io ho mandata manoscritta.

PRESIDENTE. Allora si dirà « Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli oggetti di antichità e d'arte di cui sia chiesta licenza di esportazione dopo il 26 giugno 1903 ».

Pongo ai voti questa nuova dizione dell'articolo 4.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora l'Ufficio centrale propone un ordine del giorno che dice:

« Il Senato invita il ministro dell'istruzione:

1° a iscrivere nei futuri bilanci una somma non inferiore a lire 500,000 annue per acquisti di oggetti di antichità o d'arte;

2° a concordare col ministro del tesoro una anticipazione di lire 6,000,000 per gli acquisti necessari nei primi anni dell'applicazione della legge 12 giugno 1902, rimborsabili in tante annualità successive ».

Accetta il ministro questo ordine del giorno?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io pregherei il Senato di non insistere in questa proposta, che mi metterebbe in imbarazzo. Ho già detto di non oppormi all'approvazione dell'articolo 3, nel quale è ribadito l'obbligo di stanziare il fondo prescritto dalla legge 12 giu-

gno 1902; ma il consentire a impegni per somme determinate non è di mia competenza. M'impegno però di sostenere che i fondi sieno stabiliti in quella somma che sarà possibile.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Una delle grandi contraddizioni di questa legge è che essa è fondata sopra la preferenza che il Governo ha di acquistare, mentre viceversa il Governo non ha modo di acquistare. Questo è un assurdo che ha potuto durare per un poco di tempo per negligenza da una parte e tolleranze dall'altra, ma non è permesso di fare una legge senza base.

Somiglia all'altra curiosa combinazione presa, Noi abbiamo nel Codice penale una quantità di pene mentre non vi sono i locali per scontarle.

Queste burlette non sono convenienti ad un paese che si rispetta.

Noi oggi abbiamo votato con serio proposito di mettere in esecuzione questa legge, quindi dobbiamo reclamare dal Governo che la renda possibile.

E perciò noi possiamo fare un ordine del giorno in questo senso anche senza accennare a cifre determinate, il quale il ministro della istruzione può accettare perchè in massima non può discutere. Ma noi dobbiamo fare intendere al Ministero nel suo complesso che non si può fare una legge la quale non ha modo di essere eseguita.

CODRONCHI *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. L'ordine del giorno era fatto per determinare una cifra. I sei milioni di anticipazioni non devono spaventare alcuno, perchè non è che un'anticipazione del tesoro al Ministero della pubblica istruzione, anticipazione che questo dovrebbe rimborsare in un determinato periodo di anni a 500,000 lire all'anno; ma dal momento che non si deve mettere la cifra, è inutile l'ordine del giorno perchè abbiamo l'art. 3 che dice:

« Prima che scada il termine indicato nell'articolo 1 della presente legge, il Governo presenterà le opportune proposte per evitare qualsiasi danno al patrimonio archeologico, storico ed artistico della nazione ».

Dunque noi avevamo indicato la cifra, perchè volevamo aiutare il ministro nella sua lotta col

suo collega del tesoro, ma se non mettiamo la cifra, non ha più ragione di essere l'ordine del giorno, perchè vi è l'art. 3.

BARRACCO GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARRACCO GIOVANNI. Con la proroga biennale si è voluto dar tempo al Governo di provvedersi delle somme necessarie per esercitare quel diritto di prelazione, che la legge del 1902 gli ha riservato. È evidente che questo diritto diventa una ironia, se per mancanza di fondi sufficienti non potrà essere applicato. Ora, nel momento che le antiche leggi restrittive cadranno ed entrerà in vigore il nuovo regime più equo e più liberale, il numero degli oggetti d'arte, ai quali dovrà applicarsi la prelazione, sarà molto maggiore che negli anni successivi. Per questo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ha un duplice scopo: in primo luogo di determinare in L. 500,000 la cifra, che chiamerò normale, da destinarsi agli acquisti anno per anno, e in secondo luogo di stanziare per la prima volta in bilancio una somma molto più cospicua, a titolo di anticipazione sulle somme degli anni seguenti, per sopperire alle esigenze del primo periodo che sarà più difficile, ed appunto quando maggiore è il pericolo, maggiori devono essere i mezzi di scongiurarlo.

Senza questo provvedimento (che il Senato non può altrimenti votare che sotto forma d'ordine del giorno), le altre disposizioni di questa legge saranno assolutamente inefficaci e vane. (*Bene*).

FAINA EUGENIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA EUGENIO. A me pare che due sono le proposte: una riguarda la cifra e su questa, dopo quello che ha detto il senatore Vitelleschi, non c'è nulla da aggiungere.

L'altra riflette il concetto dell'onor. senatore Barracco, che non è compreso nella legge, cioè quello d'invitare il Governo a provvedere i fondi, magari con anticipazione.

Comprendo che si possa votare questa proposta senza mettere la cifra, perchè lo specificare la cifra è difficile senza aver fatto uno studio accurato. Se il concetto del senatore Barracco si limita all'anticipazione senza designazione di cifra, mi pare che si potrebbe votare l'ordine del giorno, ma non andiamo più in là.

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno, dopo la discussione avvenuta, a mio avviso potrebbe essere modificato così:

« Il Senato invita il ministro dell'istruzione pubblica a concordare col ministro del tesoro una anticipazione per gli acquisti necessari nei primi anni dell'applicazione della legge 12 giugno 1902, rimborsabili in tante annualità successive ».

L'Ufficio centrale accetta?

CODRONCHI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'ordine del giorno così modificato.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io mi rimetto alla volontà del Senato, ma ripeto che non posso prendere impegni.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende approvare l'ordine del giorno modificato nel senso che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge concernente la conservazione dei monumenti, testè discusso.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio che dal computo dei voti è risultato che il Senato non è in numero

legale; la votazione è perciò nulla e sarà rinnovata domani in principio della seduta, che incomincerà alle ore 14.

Avverto poi che i documenti dei quali si tenne parola ieri in Comitato segreto, sono stati depositati nell'Ufficio di Questura a disposizione dei signori senatori.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 220).

II. Interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro degli affari esteri sull'attitudine che ha preso o intende prendere il R. Governo in riguardo agli avvenimenti della Serbia.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 211).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,425,946 12, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative (N. 215).

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903 904 (N. 218).

La seduta è sciolta (ore 19 e 45).

Licenziato per la stampa il 2 luglio 1903 (ora 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.